



LAVORO

Produttività, come integrare le intese

Gabriele Sepio ▶ pagina 29

EDILIZIA E AMBIENTE

Si allunga l'elenco dei cantieri senza permessi

Lungarella ▶ pagina 31

LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Legge di Bilancio. Le modifiche nel calcolo dell'«Aiuto alla crescita economica» per imprese individuali e società di persone

L'Ace dei «piccoli» stringe sul patrimonio

Determinanti il trattamento dell'utile a riserva e il valore fissato al 31 dicembre 2010

PAGINA A CURA DI
Paolo Meneghetti

Nuove regole in arrivo per l'Ace dei soggetti Irpef. La legge di Bilancio per il 2017 riscrive le regole per il calcolo della base Ace per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, perpendere questi soggetti simili quelli Ires. Va sottolineato che le nuove disposizioni, già applicabili per il periodo d'imposta 2016, non dovranno essere adottate solo dai soggetti Irpef che decideranno di optare per l'Iri (disposizione che sarebbe stata ragionevole data l'analogia degli effetti fiscali tra Iri e Ires) ma da tutte le imprese individuali e le società di persone.

Per determinare correttamente la base Ace dei soggetti Irpef sarà necessario considerare tre elementi patrimoniali ben distinti che denominiamo: ● incremento patrimoniale, ● stock incrementale, ● stock patrimoniale.

L'incremento patrimoniale

Si tratta dell'incremento di patrimonio netto che si verifica a far data dal 1° gennaio 2016 per effetto esclusivo di:

- utile destinato a riserva;
- versamento in conto capitale.

Sul primo punto occorre fare qualche considerazione. Anzitutto va ricordato che i soci delle società di persone detengono un diritto soggettivo e automatico a incassare l'utile una volta che il rendiconto sia stato approvato ex articolo 2262 Cc (in questo senso la Cassazione, sentenza 4454/1995), diritto che non può essere limitato in alcun modo, nemmeno dalla diversa volontà della maggioranza degli altri soci. Per questo la destinazione a riserva deve essere chiara al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi oltre all'imputazione contabile dell'utile a riserva potrebbe essere opportuno riportare in un verbale approvato all'unanimità che l'utile viene destinato a riserva.

In secondo luogo occorre riflettere sull'utile del 2015. Dal momento che tale dato entrerà nello stock incrementale 2011/2015, dovrebbe essere escluso il suo computo nell'incremento patrimoniale 2016. Per quanto attiene alla decorrenza dell'inserimento nella

base Ace dei due elementi sopra citati, dovrebbero valere le regole disposte dall'articolo 5, comma 4 del decreto attuativo Ace del 14 marzo 2012 e cioè la data del versamento (o della rinuncia a un credito) per i conferimenti in denaro e l'inizio dell'esercizio per gli accantonamenti a riserva.

Lo stock incrementale

L'articolo 1, comma 52, della legge di Bilancio afferma che nella base Ace dei soggetti Irpef è comunque riconosciuto l'incremento di patrimonio netto verificatosi tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015. Per il computo di questo incremento non vanno esaminate le singole operazioni che lo hanno determinato (cosa che invece da sempre eseguono i soggetti Ires), ma è sufficiente il differenziale algebrico. Quindi anche incrementi che non sarebbero stati rilevanti se avvenuti a partire dal 2016 (ad esempio conferimenti in natura o rivalutazioni dei beni) sono comunque computabili nella base Ace. Per questo motivo questo elemento può essere denominato «stock incrementale», perché è necessario un incremento del patrimonio netto. Si dovrebbe ritenere che per chi ha iniziato l'attività dopo il 2010 l'intero patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2015 sia rilevante.

Lo stock patrimoniale

Si tratta del patrimonio netto al 31 dicembre 2010, quindi formatosi in precedenza. Questo dato che è sempre stato rilevante nel calcolo Ace dei soggetti Irpef, perde il suo significato sostanziale dal 2016, nel senso che non potrà più essere inserito nella base Ace. Ciò non significa che il dato sia irrilevante nel procedimento di calcolo, perché conoscere esattamente l'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2010 è essenziale: si tratta del primo dato di confronto con il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 (per il calcolo dello stock incrementale); inoltre esso rappresenta un possibile (e conveniente) ammontare al quale imputare tutti i decrementi patrimoniali per perdite oppure per prelevamenti eseguiti dai soci.

Le simulazioni

LA RIVALUTAZIONE DEL 2009

01 | IL CASO

- Una Snc ha rivalutato in modo esclusivamente civilistico gli immobili nel 2009 generando con un saldo attivo di 450.000 euro. Questo dato si somma al patrimonio netto già esistente per un totale di 500.000 euro al 31 dicembre 2010
- Tra il 2011 e il 2015, sono stati conseguiti utili non distribuiti e accantonati a riserva per 50.000 euro
- Nel 2016 è stato conseguito un utile di 20.000 euro

02 | LA BASE DI CALCOLO

- La base Ace 2016 è 50.000 euro. Infatti non può essere considerato lo stock patrimoniale al 31 dicembre 10 (500.000 euro) e nemmeno l'utile generato nel 2016 (per essere computabile nella base Ace dovrebbe essere destinato a riserva e ciò può avvenire solo nel 2017). Quindi non resta che lo stock incrementale 2011-2015 pari a 50.000 euro
- Con il vecchio criterio di calcolo la base Ace sarebbe stata di 550.000 euro

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA DEL 2013

01 | IL CASO

- Una Snc ha ricevuto nel 2013 un conferimento azienda da parte di impresa individuale. L'operazione ha generato plusvalenze civilistiche per un patrimonio netto al 31 dicembre 2013 di 500.000 euro
- Negli esercizi 2013-15 sono stati generati utili non distribuiti per 50.000 euro

02 | LA BASE DI CALCOLO

- La base Ace 2016 è di 550.000 euro, poiché si ha uno stock incrementale nel periodo 2011-15 pari al netto derivante dal conferimento 500.000 euro e gli utili non distribuiti sono 50.000 euro
- In questo caso il dato finale sarebbe stato uguale anche con il calcolo eseguito con la vecchia norma

LA PERDITA NEL 2015

01 | IL CASO

- Una Snc ha un netto patrimoniale al 31 dicembre 2010 di 100.000 euro
- Inoltre ci sono utili non distribuiti 2011-14 per 50.000 euro, e una perdita di esercizio 2016 per 50.000 euro

02 | LA BASE DI CALCOLO

- La base Ace 2016 è di 50.000 euro, ipotizzando di imputare la perdita allo stock patrimoniale del 2010 e quindi potendo assumere in pieno lo stock incrementale 2011-15
- Il calcolo con la vecchia norma avrebbe generato una base Ace di 100.000 euro

In evidenza. La gestione dei decrementi

Perdite di esercizio ad alto impatto

Un aspetto importante è valutare le conseguenze degli eventi decrementativi del patrimonio netto rispetto al nuovo schema di calcolo dell'Ace per soggetti Irpef.

In primo luogo analizziamo cosa accade se sono conseguite perdite di esercizio a far data dal 2016. Com'è noto, le perdite di esercizio rappresentano sì decrementi di patrimonio netto ma non decrementi di base Ace: al massimo si riduce anche il tetto di computo del rendimento nozionale. Diverso il discorso nel vecchio regime dei soggetti Irpef, che nella normativa applicabile fino al 2015, beneficiavano dell'Ace sull'intero stock di patrimonio netto, quindi la perdita di esercizio riducendo il netto riduceva anche direttamente la base Ace.

Il tema delicato è il seguente: a quale elemento del patrimonio va imputata una perdita di esercizio verificata, per esempio, nel 2018? Se venisse imputata al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010 non avrebbe un impatto diretto sul calcolo dell'Ace, poiché tale patrimonio dal 2016 diventa ininfluente. Da questo punto di vista appare ragionevole affermare che la riduzione dello stock di netto patrimoniale al 31 dicembre 2010 non abbia come effetto l'incremento dello stock incrementale del periodo 2011/2015, poiché diversamente ragionando si avrebbe l'effetto paradossale di generare un incremento patrimoniale per effetto di una perdita.

Se venisse imputata allo stock incrementale 2011/2015 vi sarebbe una riduzione di un dato che rileva direttamente nel calcolo della base Ace. È evidente che questa scelta non è particolarmente conveniente.

Ma se fosse obbligatorio imputare la perdita a tale elemento patrimoniale (perché ad esempio gli altri elementi non sono capienti) si tratta di capire se un eventuale incremento patrimoniale eseguito successivamente, magari non computabile tra gli incrementi direttamente utilizzabili nell'Ace (come può essere un conferimento in natura) possa essere utilizzato per ricostruire tale stock incrementale. Un'ipotesi che allo stato attuale risulta non agevole sostenere ma che potrebbe essere considerata in prossimi interventi interpretativi dell'Agenzia.

Se la perdita venisse imputata all'incremento originato nel 2016, non avrebbe particolare significato in senso diretto (non si tratta di un decremento per attribuzione ai soci), ma si dovrebbe porre attenzione al tetto del patrimonio netto quale massimo dato di incremento patrimoniale computabile, applicando la medesima regola che vigeva nelle società di capitali. Ad esempio: stock patrimoniale al 31 dicembre 2010 = 100; stock incrementale 2011/2015 = zero; incremento per versamento in conto capitale, in denaro, eseguito il 1° gennaio 2016 = 200; perdita conseguita nel 2017 = 200. In assenza della perdita l'incremento patrimoniale Ace sarebbe computabile per 200, ma con la perdita il dato diviene 100 (cioè il dato del patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2017, cioè 100 + 200 - 200). Si deve ritenere che il valore computabile ai fini Ace nel 2017 sia proprio 100. Diversamente, in assenza dello stock patrimoniale di 100 al 31 dicembre 2010, nel 2017 non avremmo Ace computabile perché il netto sarebbe pari a zero.

LE INIZIATIVE DEL SOLE 24 ORE

Il convegno

LE NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Giovedì 2 febbraio l'appuntamento con l'edizione 2017 di Telefisco



È fissato a giovedì 2 febbraio 2017 l'appuntamento annuale con Telefisco, il convegno in collegamento via satellite in tutta Italia, dedicato alle novità fiscali per le imprese e i professionisti. L'evento del 2017 sarà la ventesima edizione, e come da consolidata tradizione gli esperti del Sole 24 Ore illustreranno durante la giornata le principali novità previste dalla legge di Bilancio, con il corollario di eventuali ulteriori interventi di fine anno, e dal decreto fiscale. Come ogni anno, alcune delle più importanti città d'Italia (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Torino per citarne solo alcune) diventeranno sedi principali dell'evento.

Le disposizioni varate in quest'ultimo trimestre del 2016 offrono numerosi spunti per le analisi e gli approfondimenti: nel menu degli interventi figureranno infatti le semplificazioni

degli adempimenti, le nuove scadenze, le presunzioni sui prelevamenti e gli studi di settore. Altro tema sicuramente al centro dell'attenzione sarà quello delle nuove comunicazioni dei dati delle fatture Iva. E, sempre in campo Iva, andrà approfondita la nuova disciplina dell'Iva di gruppo. Così come una particolare attenzione sarà destinata alla soppressione di Equitalia e alla rottamazione delle cartelle.

Infine, una nota di servizio per chi intende attivare una sede del convegno: istituti di credito, Ordini professionali e Organismi associativi locali possono, infatti, essere partner del Sole 24 Ore e attivare nella propria città una sede di Telefisco. Per informazioni sulle modalità di attivazione e sui costi è possibile utilizzare uno dei seguenti tre canali:

- collegarsi al sito www.ilsol24ore.com/telefisco
- chiamare il numero **02/34973204**
- inviare una mail all'indirizzo telefisco@ilsol24ore.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti online

LA MANOVRA 2017


Il testo della legge di Bilancio spiegato comma per comma

È disponibile sul sito del Sole 24 Ore l'e-book «Legge di bilancio 2017»: il volume riporta il testo della legge e spiega, comma per comma, tutti i contenuti. Una «traduzione» pratica e sintetica degli esperti del Sole 24 Ore di ogni singolo comma. Il fascicolo è gratuito per gli abbonati ed è in vendita, per i non abbonati, al prezzo di 3,59 euro.

www.ilsol24ore.com/manovra2017



IN EDICOLA



SCOPRI COME SI TRASFORMA UN'AZIENDA.

PIANO DELL'OPERA

1. La fusione - 28/11
2. La scissione - 5/12
3. Cessione e affitto di azienda - 12/12
4. Conferimento di azienda e cessione di partecipazioni - 19/12
5. Trasformazione e liquidazione - 26/12
6. Affrancamento dei disallineamenti e profili elusivi - 2/1

OGNI LUNEDÌ CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€*

Dagli esperti del Sole 24 ORE arriva **Operazioni straordinarie**, una collana in sei volumi che affronta il trattamento civilistico, contabile e fiscale delle operazioni di fusione, scissione, cessione, affitto, trasformazione, conferimento e liquidazione d'azienda con un focus sulle opportunità di pianificazione fiscale consentite dalla disciplina più recente.

www.operazionistraordinarie.ilsol24ore.com

Il Sole **24 ORE**



www.ilsol24ore.com

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Reddito d'impresa. Il trattamento degli oneri per prestazioni professionali dopo le prese di posizione di Cassazione e Assonime

Test di competenza sulle spese legali

Deduzione prima della sentenza in base al contratto - Regole analoghe per le altre prestazioni

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli
Fabio Giommoni

■ Tra le spese da monitorare con attenzione ai fini del calcolo delle imposte sul bilancio in chiusura al 31 dicembre 2016 ci sono quelle per servizi professionali. Il tema, in particolare, è quello della competenza degli oneri.

Le prestazioni «in corso»

L'articolo 109 del Tuir (comma 2, lettera b) prevede che le spese di acquisizione dei servizi che si possono definire «a carattere puntuale» - o che comunque non prevedono attività a esecuzione continuata o periodica - si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Spesso, però, alla chiusura dell'esercizio ci si trova nella situazione in cui la prestazione non è ancora ultimata, ma il professionista è già stato in tutto o in parte pagato. Oppure, in quella uguale, frequente - in cui il servizio si è concluso, ma il prestatore d'opera non ha ancora inviato la fattura o questa non è ancora stata saldata.

Quando la prestazione è a cavallo d'anno è quindi fondamentale, per evitare contestazioni da parte del fisco, identificare l'esatto momento in cui la prestazione può considerarsi ultimata, circostanza che non si presenta spesso agevole.

L'incertezza circa l'ultima data della prestazione è sovente legata alla difficoltà di stabilire se si tratti di un servizio unitario oppure se sia possibile individuare più servizi autonomamente valutabili.

Le spese legali

Il caso forse più problematico è rappresentato dalle prestazioni

di assistenza legale rese nell'ambito di una controversia giudiziale, la cui durata travalica quasi sempre la chiusura dell'esercizio. Sul tema la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16969 depositata lo scorso 11 agosto, ha affermato che la prestazione di servizi resa dall'avvocato per la rappresentanza in giudizio deve considerarsi ultimata solo quando si conclude la controversia giudiziale in ciascun grado di giudizio, vale a dire - nella maggior parte dei casi - con la pronuncia della relativa sentenza.

FOCUS

Sindaci e revisori con regole ad hoc

Nell'ambito della competenza fiscale delle prestazioni professionali, regole specifiche si applicano all'attività di sindaci e revisori (circolare 54/E/2002, paragrafo 4).

Gli emolumenti per la partecipazione alle riunioni di consiglio e assemblea, nonché per le verifiche trimestrali, vanno dedotti nell'esercizio in cui le relative prestazioni sono espletate. Invece, per le verifiche sul bilancio e la relazione di revisione, essendo tali prestazioni eseguite dopo la data di chiusura dell'esercizio, i relativi costi sono di competenza dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio oggetto di controllo.

La Cassazione ha ritenuto corretta la linea dell'agenzia delle Entrate che aveva contestato l'operato di una società la quale - dopo aver incaricato un avvocato di seguire un contenzioso - aveva dedotto i costi relativi nel corso del processo e, in particolare, nel periodo d'imposta in cui l'avvocato aveva emesso fattura. Secondo i verificatori, invece, le prestazioni del legale non potevano ritenersi ancora ultimate, visto che la causa si era conclusa in un anno successivo.

Assonime (approfondimento n. 1 del 2016) ha in proposito osservato che, in realtà, l'attività giudiziale dell'avvocato richiede l'esecuzione di una serie di prestazioni autonomamente suscettibili di valutazione economica e che il cliente è tenuto a remunerare il professionista anche se quest'ultimo, per diversi motivi, conclude l'incarico prima del provvedimento giudiziale che chiude la fase giudiziale.

Pertanto, secondo Assonime, le parti ben possono regolare il pagamento dei compensi collegando ad ogni singola prestazione svolta dal difensore (ad esempio, deposito della comparsa di costituzione, deposito delle memorie conclusive, eccetera). In tal caso i costi sono deducibili al compimento di ogni singola attività prevista nel contratto. Per seguire questa linea, tuttavia, occorre che il contratto con il legale sia strutturato in modo tale da isolare le singole prestazioni e il compenso relativo. Nell'ipotesi di contratto unitario, la deduzione non potrà che avvenire con la conclusione del giudizio o a seguito di revoca del mandato, come sancito dalla Cassazione.

Le altre prestazioni

I principi dettati per gli avvocati possono essere estesi a tutte le prestazioni professionali che riguardano complessi incarichi di lunga durata e comportano l'esecuzione di molteplici atti o attività.

In tali circostanze è sempre consigliabile definire a monte con il professionista incaricato le modalità di fatturazione dei corrispettivi, stabilendo che al termine di ciascun esercizio (e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'impresa committente) sia emessa fattura per specifici atti o attività che sono state ultimate nel corso dell'esercizio medesimo. Quando l'attività di consulenza professionale consiste in un incarico che si compone di più atti o attività autonomamente valutabili è infatti possibile identificare l'ultima data, e quindi la competenza, di specifiche prestazioni di servizi riferite a ciascun atto o attività conclusa, ancorché l'incarico nella sua globalità non sia ancora ultimato.

Le attività non continuative

Rispetto all'assistenza in giudizio, molto più agevole è determinare la corretta competenza delle spese per attività di consulenza (prestazioni a carattere non continuativo). In tal caso assume rilevanza il momento in cui il professionista porta a termine la propria prestazione, con la consegna della bozza del contratto, del parere professionale e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze le circolari citate
www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Gli esempi

La deduzione delle spese legali e per gli altri servizi professionali in base alle modalità di pagamento stabilite nel contratto

IL CASO

La Alfa Spa incarica un avvocato di assisterla in una causa. Il contratto indica le singole prestazioni di cui si compone l'incarico e prevede un onorario specifico per tali attività (1.000 euro al deposito della comparsa di costituzione; 1.000 euro per il deposito delle memorie conclusive; eccetera).

La società Beta Srl conferisce a un commercialista un incarico specifico di consulenza che prevede la redazione di un contratto da sottoporre a un'impresa cliente.

Gamma Snc incarica un legale di assisterla in una causa per il mancato pagamento da parte di un cliente. Il mandato riguarda l'intera gestione del processo, non indica le specifiche prestazioni e prevede un onorario unico e indistinto.

Delta Srl conferisce a un consulente aziendale un incarico di natura periodica e continuativa che prevede un compenso mensile di 500 euro a forfait, indipendente dalle singole attività.

La Tetra Srl viene citata in giudizio e dà mandato a un legale per la difesa. Alla chiusura dell'esercizio la causa è appena avviata ma l'impresa, in ossequio al principio della prudenza, stanzia il presumibile costo dell'assistenza legale in un fondo rischi.

LA SOLUZIONE

L'impresa può dedurre le spese dell'avvocato nell'esercizio in cui si concludono le singole attività previste nel contratto. Ai fini della deduzione, in relazione alle singole attività, l'avvocato deve fatturare lo specifico onorario previsto contrattualmente.

Beta Srl può dedurre il compenso del professionista al momento in cui viene esaurita la prestazione oggetto dell'incarico (nel caso specifico quando viene consegnata la bozza del contratto).

La società potrà dedurre le spese solo nell'esercizio in cui la prestazione è condotta a termine con la sentenza che chiude il primo grado (a prescindere dall'eventuale appello) o con lo stop all'incarico professionale prima della fine del giudizio.

Le spese vanno dedotte in base alla maturazione mensile, indipendentemente dalle attività svolte e dai pagamenti eseguiti. Per le prestazioni vale la regola della maturazione.

La società non può dedurre ai fini Irap lo stanziamento in quanto gli accantonamenti per rischi ed oneri non rientrano nella base imponibile Irap. Il costo dell'avvocato sarà invece deducibile ai fini Irap quando sarà effettivamente sostenuto.

Attività produttive. L'imposta «ricalca» i principi Oic

L'accantonamento nel fondo rischi è tassato ai fini Irap

■ Diversamente dalle imposte dirette, la competenza in ambito Irap è direttamente collegata - almeno per le società di capitali e gli altri soggetti che applicano l'articolo 5 del Dlgs 446/1997 - a quella emergente dai corretti principi contabili.

Per le imprese industriali e commerciali, la base imponibile Irap è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione però delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13).

Inoltre, ai fini Irap, dopo le modifiche della Finanziaria 2008, non rilevano più le regole di determinazione del reddito di impresa previste dal Tuir. Pertanto, per le spese relative a prestazioni professionali non si applicano i criteri di competenza fiscale previsti dall'articolo 109 del Tuir. La base imponibile dell'imposta regionale è dunque determinata unicamente sulla base delle risultanze del bilancio. Come precisato dalle istruzioni al modello Irap, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

Dunque anche per la deducibilità dall'Irap delle spese legali assumono rilevanza i principi di competenza civilistici.

Va ricordato, allora, l'Oic 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto) che impone, già nell'esercizio in cui insorge la causa legale, lo stanziamento nei fondi rischi e oneri delle spese che si presume di sostenere per l'assistenza lega-

le. Ciò in virtù del principio di prudenza sancito dall'articolo 2423-bis, comma 1, numero 4), del Codice civile.

Nonostante non siano iscritti alle voci B.12 e B.13 del conto economico, ma vengano rilevati alla voce B.7, tali accantonamenti mantengono la loro natura come confermato dalla circolare 12/E/2008 (par.9.2). Quindi eventuali spese legali oggetto di mero accantonamento risultano indeducibili Irap nell'esercizio in cui avviene lo stanziamento. Le spese legali saranno, invece, deducibili

IL CRITERIO

L'effettivo sostenimento della deduzione delle spese previste per l'avvocato anche se non «passano» dal conto economico

(se comunque riconducibili a voci del conto economico rilevanti ai fini Irap) al momento dell'effettivo sostenimento, circostanza che generalmente coincide con la fatturazione da parte dell'avvocato.

L'accantonamento è dunque tassato, in quanto non rileva nella determinazione della base imponibile Irap. Mentre il costo per prestazioni professionali sostenuto negli esercizi successivi - contabilmente addebitato al fondo precedentemente costituito - darà diritto a una variazione in diminuzione della base imponibile Irap da effettuare in dichiarazione. Occorre dunque stanziare le corrispondenti imposte differite attive nell'esercizio in cui è operato l'accantonamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interventi miniminvasivi e cure biochimiche nei centri EUNI del neurochirurgo Alexandre


Chirurgia e trattamenti per conservare la schiena

Curare le persone che soffrono di patologie legate a disfunzioni posturali e a danni alla colonna vertebrale con l'ausilio delle metodiche mini invasive più all'avanguardia, per contribuire in questo modo al benessere del paziente e alla sua qualità della vita. È la filosofia che guida da sempre l'attività del neurochirurgo Alberto Alexandre e di Euni, l'European Neurosurgical Institute Spine Center, che ha fondato per affrontare patologie neurochirurgiche, neurologiche e ortopediche della colonna vertebrale e del sistema nervoso periferico.

Nelle 5 sedi dell'Euni, dislocate a Roma, Treviso, Pordenone e Bologna, da più di vent'anni si curano patologie come l'ernia discale, la stenosi del canale vertebrale, l'instabilità della colonna vertebrale - causata dal naturale invecchiamento del fisico, da traumi o da interventi chirurgici - e il fallimento di interventi a "cielo aperto". Le terapie più avanzate e le tecniche di chirurgia miniminvasiva in Euni sono

possibili grazie ai più moderni studi biochimici o metabolici, ai quali sono strettamente connessi sistemi di cura rispettosi dell'integrità e della struttura anatomica, della funzionalità fisica e complessivamente della dignità della persona. Attraverso la consapevolezza della patologia e la contemporanea

partecipazione alle attività motorie e fisioterapiche, utilizziamo anche per ridurre il rischio di recidive, il centro punta a rendere la persona nuovamente protagonista della propria vita. Negli ultimi anni le attività di Euni sono state seguite da più di 250 medici specialisti stranieri provenienti da 22 Paesi, dagli Stati Uniti all'America Latina, dal Medio all'Estremo Oriente. L'operato di Euni è stato oggetto di un centinaio di pubblicazioni scientifiche. Oltre alle principali terapie chirurgiche consigliate dalla medicina tradizionale, esistono nuove prospettive di cura per le patologie di cui si occupano i centri Euni, "basate sull'idea che nelle patologie vi



sia uno stadio di poca o scarsa ossigenazione o nutrimento dei nervi. In questo frangente si possono attuare terapie ambulatoriali anziché intervenire subito chirurgicamente", spiega lo specialista. Si tratta di approcci che "mirano a togliere il dolore e a recuperare la funzione senza pretendere di modificare le eventuali alterazioni strutturali dell'apparato vertebrale". Gli studi più avanzati e l'esperienza internazionale, del resto, "stanno dimostrando che non è sempre necessario intervenire sulla morfologia della colonna vertebrale per alleviare la sua disfunzione - sottolinea il neurochirurgo - e ciò a tutto

vantaggio del paziente, specie se anziano o con pluripatologie, che mal sopporterebbe interventi invasivi". Anche per la stenosi del canale vertebrale oggi è possibile agire con cure mediche e di microchirurgia che evitano l'impegnativa laminectomia decompressiva, la pratica chirurgica demolitiva del canale. Per quanto riguarda l'approccio medico "si riduce il dolore e la disfunzione con l'innervazione localizzata - dentro il canale o intorno al luogo in cui si è generato il problema - di sostanza per l'ossigenazione e la vascolarizzazione dei nervi al fine di recuperare il loro metabolismo". Quanto alla chirurgia, oggi la tendenza è ad agire con la chirurgia miniminvasiva lasciando integro il canale e operando per stabilizzazioni dinamiche o rigide". Non da ultimo, nei centri Euni si impiegano esami dinamici per prevenire e mantenere nel tempo i vantaggi ottenuti grazie alla chirurgia miniminvasiva adoperata sulla colonna vertebrale. Tra questi i principali sono Spinal Mouse, Formetric, Back Check e Baropodometria, che si svolgono senza l'uso di raggi X, poiché si applicano sistemi informatizzati.



Dott. Alberto Alexandre



Ago intradiscale



Intervento di chirurgia miniminvasiva in presenza di stenosi del canale vertebrale

EU.N.I. - European Neurosurgical Institute - Via Ghirada, 2c - TREVISO - T. +39 0422 401515 - www.eunionline.com

Global report

FAI VIAGGIARE IL TUO BUSINESS.

Prossima uscita:
BRASILE

Con i **Global Report** puoi conoscere ogni volta un Paese diverso, la sua economia e nuove opportunità per il tuo business.

Mercoledì all'interno de Il Sole 24 ORE**Il Sole 24 ORE**www.ilssole24ore.com

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Immobili. La rilevazione di Agefis evidenzia gli errori più comuni - Possibile rimediare solo all'acconto 2016

Saldo Imu, tempo di correzioni

Fino al 30 dicembre il ravvedimento costa lo 0,1% di sanzione al giorno

**Cristiano Dell'Oste
Luca De Stefani**

■ Determinare il valore di un'area edificabile. Scovare la delibera e l'aliquota applicabile. Capire se si ha diritto al nuovo sconto sulle case date in uso gratuito a genitori o figli. E ancora: trovare la soglia minima al di sotto della quale il versamento non è dovuto e calcolare la quota a carico dell'inquilino. Se è vero che il saldo Imu e Tasi del 2016 - scaduto lo scorso 16 dicembre - non presentava un coefficiente di difficoltà più elevato degli anni scorsi, queste sono le più comuni fonti di errore.

Le ha monitorate per Il Sole 24 Ore, su un campione di oltre 500 geometri fiscalisti, Agefis, l'associazione di riferimento. A pochi giorni dalla data prevista per il pagamento, può essere utile passarle in rassegna, confidando nel fatto che fino al prossimo 30 dicembre è possibile rimediare con il ravvedimento operoso, versando - oltre all'imposta - una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Per perfezionare il rav-

vedimento dovranno essere versati anche gli interessi legali, nella misura dello 0,2% annuo, parametrato ai giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2017, invece, il tasso legale scenderà allo 0,1%, in base al decreto Mef 7 dicembre 2016).

Aliquote e riduzioni

Il blocco dei rincarì previsto dalla legge di Stabilità per il 2016 - e confermato dalla legge di bilancio per il 2017 - ha indotto molti Comuni a non deliberare neppure quest'anno o a votare decisioni che si limitano a confermare le regole dell'anno scorso. Da qui una possibile difficoltà nell'individuare le aliquote. Lo stop agli aumenti, peraltro, non esclude la possibilità che a livello comunale siastato introdotto qualche - raro - nuovo sconto.

Alle misure locali si aggiungono le agevolazioni nazionali introdotte dal 1° gennaio 2016, come la riduzione del 50% di Imu e Tasi sulle case in comodato a genitori o figli e quella del 25% sulle abitazioni affittate a canone concordato (si veda l'articolo in basso).

Due misure che, secondo i geometri fiscalisti interpellati da Agefis, sono state finora assai poco usate dai contribuenti (più dei tre quarti dei professionisti riferiscono che ne hanno beneficiato meno del 5% dei propri clienti). Ma forse proprio questo scarso utilizzo segnala la necessità di una verifica extra, visto che - nelle otto maggiori città italiane - nel 2015 un contratto di locazione abitativa su tre è stato stipulato ad affitto calmierato (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 giugno scorso).

Versamenti in eccesso

Chi si rendesse conto di aver pagato più del dovuto, può presentare un'istanza all'ufficio tributi del Comune. Alcuni enti locali hanno moduli prestampati, mentre altri consentono l'utilizzo di domande predisposte direttamente dal contribuente. Non è prevista l'applicazione della marca da bollo ed è consigliabile allegare i bollettini postali o i modelli F24 con cui si è provveduto ad effettuare i pagamenti. Il rimborso deve essere effettuato dal Co-

mune entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164, legge 296/2006). Si dovranno seguire le regole dettate dal Comune, invece, nel caso in cui quest'ultimo abbia disciplinato le modalità di compensazione dei tributi di propria competenza (articolo 1, comma 167, della stessa legge).

Il ravvedimento

Nel caso inverso - cioè un pagamento insufficiente - si potrà procedere con il ravvedimento. Un rimedio valido anche per chi non ha pagato in tempo per problemi di liquidità (il 16% dei professionisti lo ha riscontrato almeno in un cliente su dieci). In particolare, le sanzioni ridotte ammontano:

- allo 0,1% (1/10 della sanzione ordinaria all'1%) per ogni giorno di ritardo, per i primi 14 giorni. Ad esempio, chi ravvede il saldo Imu del 16 dicembre entro dopodomani - mercoledì 21, con cinque giorni di ritardo - avrà una sanzione dello 0,5 per cento;
- all'1,5% (1/10 della sanzione

ordinaria al 15%) se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno di ritardo;

- all'1,67% (1/9 della sanzione ordinaria al 15%) se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno dall'omissione, termine che per il saldo Imu e Tasi corrisponde al 16 marzo 2017;
- al 3,75% (1/8 della sanzione ordinaria del 30%) se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione. Ricade in questa fascia temporale, ad esempio, chi voglia correggere oggi il pagamento dell'acconto del 16 giugno scorso.

L'ancoraggio del ravvedimento al termine per la dichiarazione significa che il saldo 2015 e le scadenze precedenti oggi non sono più ravvedibili. E che l'acconto e il saldo Imu e Tasi 2016 potranno essere ravveduti al più tardi entro il 30 giugno 2017.

www.ilssole24ore.com/imutasi2016
Il calcolatore e li trova aliquote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risultati dell'indagine

Le criticità del saldo Imu e Tasi nelle risposte al sondaggio condotto da Agefis tra i geometri fiscalisti

Rispetto al 2015, in termini di difficoltà, nel 2016 il calcolo di Imu e Tasi è
Più difficile

10%

Invariato

85%

Più semplice

5%

I contribuenti che hanno rinviato il pagamento dell'acconto per motivi di liquidità sono Pochissimi (meno del 5%)

59%

Pochi (tra il 5 e il 10%)

25%

Molti (oltre il 10 e fino al 20%)

9%

Moltissimi (oltre il 20%)

7%

Quanti contribuenti hanno utilizzato l'agevolazione sulle abitazioni in comodato? Pochissimi (meno del 5%)

77%

Pochi (tra il 5 e il 10%)

16%

Molti (oltre il 10 e fino al 20%)

6%

Moltissimi (oltre il 20%)

1%

Quanti hanno utilizzato l'agevolazione sulle abitazioni locate a canone concordato? Pochissimi (meno del 5%)

84%

Pochi (tra il 5 e il 10%)

10%

Molti (oltre il 10 e fino al 20%)

5%

Moltissimi (oltre il 20%)

1%

Nel calcolo di Imu e Tasi, quali sono le operazioni più complesse e quelle che generano più facilmente errori? Determinazione del valore delle aree edificabili

58%

Individuazione della delibera comunale per l'annualità 2016

45%

Individuazione dell'aliquota applicabile

39%

Individuazione dei presupposti per l'agevolazione sui comodati

36%

Individuazione della soglia minima di versamento

35%

Calcolo della Tasi quota inquilino

29%

Individuazione dei criteri di ruralità

29%

Individuazione dei presupposti per l'agevolazione su affitti a canone concordato

27%

Individuazione delle abitazioni assimilate a quelle a canone concordato

24%

Individuazione dei presupposti per l'agevolazione abitazione principale

12%

Individuazione del codice tributo

5%

Calcolo del tributo

4%

Indicazione del codice catastale del comune

1%

L'agevolazione. Locazioni abitative a canone calmierato stipulate in base alla legge 431/1998

Sconto del 25% sugli affitti concordati

Mirco Mion

■ Una delle novità del saldo 2016 di Imu e Tasi deriva dalla scelta del legislatore - contenuta nella legge di Stabilità 2016, commi 53 e 54 - di trattare in maniera più tenue gli immobili locati a canone concordato. La riduzione prevista è pari al 25% di Imu e Tasi e la regola vale anche per gli immobili non ubicati in Comuni ad alta tensione abitati-

va. La norma, infatti, cita gli «immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431», che consente di stipulare i contratti a canone concordato in tutti i Comuni italiani. Dove manca un accordo territoriale tra sigle della proprietà e degli inquilini, in particolare, si può fare riferimento a quello del Comune più vicino o «demograficamente omogeneo» di mi-

nore distanza territoriale. La riduzione d'imposta va applicata all'aliquota Imu (ed eventualmente Tasi) che il Comune ha deliberato, appunto, per le case locatate a canone concordato. Se quindi, per esempio, l'aliquota ordinaria fosse del 10,6 per mille e l'aliquota deliberata dal Comune per i contratti concordati fosse dell'8 per mille, l'aliquota effettivamente applicabile sarà

del 6 per mille (applicando quindi la riduzione del 25% all'8 per mille). L'agevolazione vale non solo per i nuovi contratti, ma anche per i rapporti locativi già in corso alla data di entrata in vigore della norma, contratti che automaticamente potranno beneficiare della riduzione a partire dal 1° gennaio 2016. La norma della legge di Stabilità 2016 richiama la legge 431 del 1998, per

cui sono agevolati non solo i contratti a canone concordato 3+2, ma anche quelli riservati a studenti universitari e transitori per i quali il canone sia determinato in funzione degli accordi territoriali, come mera moltiplicazione tra il valore in euro per metro quadro, con un valore minimo/massimo per ogni area. Infine, dato che la legge parla di «immobili», si deve ritenere che possa essere ridotta anche l'imposta dovuta sulle pertinenze locate insieme all'abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AGENDA DEL PARLAMENTO

A CURA DI **Roberto Turno**

Le vacanze di Natale in Parlamento possono dirsi cominciate. La situazione politica dopo la crisi e la formazione del nuovo Governo hanno ancora inevitabili contraccolpi sull'attività legislativa, che è al momento senza la bussola necessaria delle agende di lavoro. Con la complicazione ulteriore dell'assenza al momento di viceministri e di sottosegretari, soprattutto questi ultimi indispensabili nei lavori di commissione e di aula. Domani al Senato sarà deciso il prossimo calendario d'aula, chissà se qualche provvedimento riuscirà a essere inserito nell'ordine del giorno prima delle vacanze, come il rischio professionale dei medici, ma i tempi sembrano stretti.

■ **Novità rispetto alla settimana precedente dell'Agenda del Parlamento**

DECRETI LEGGE				
Provvedimento	N.	N. atto	Scadenza	Stato dell'iter
Misure urgenti in favore delle aree colpite dal terremoto del 24 agosto	189	C 4158	17-dic	■ Approvato definitivamente
Abolizione di Equitalia e rottamazione dei ruoli	193	S 2595	23-dic	Approvato definitivamente
Misure per i territori colpiti dal terremoto di ottobre	205	S 2594	10-gen	Confluito nel Dl 189
DISEGNI DI LEGGE				
Misure sanitarie omnibus - Ddl Lorenzin (Marazziti, Sd)	C 3868		Approvato dal Senato - All'esame della commissione Affari sociali della Camera - presentato da 1.031 giorni	
Delega al Governo per la riforma del processo civile - coll. manovra 2015	S 2284		Approvato dalla Camera. All'esame dell'assemblea del Senato - 648 gg.	
Legge annuale sulla concorrenza - coll. manovra 2015 (Marino, Ap; Tomaselli, Pd)	S 2085		Approvato dalla Camera. La commissione Industria del Senato ne ha concluso l'esame - 636 gg.	
Responsabilità profess. degli operatori sanitari (Bianco, Pd)	S 2224		Approvato dalla Camera. All'esame dell'assemblea del Senato - 1.193 gg.	
Riforma del processo penale (Cucca e Casson, Pd)	S 2067		Approvato dalla Camera. All'esame dell'assemblea del Senato - 736 gg.	
Contrasto alla povertà - coll. manovra 2016	S 2494		Approvato dalla Camera. Assegnato in II lettura alla commissione Lavoro del Senato - 314 gg.	
Legge di Bilancio 2017 (Guerra, Pd)	S 2611		Approvato definitivamente dopo 39 giorni dalla presentazione	
Lavoro autonomo - coll. manovra 2016	C 4135		Approvato dal Senato. Assegnato in II lettura alla commissione Lavoro della Camera - 307 gg.	

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



SARATOGA LANCIA LA NUOVA GAMMA 'UNICUM'

SARATOGA propone la gamma UNICUM, l'adesivo di nuova generazione di alta qualità a forte adesione e una notevole versatilità d'impiego che ne consente l'applicazione su qualsiasi tipo di materiale, liscio o poroso, assorbente o non assorbente. È ideale per interni ed esterni, anche in condizioni ambientali particolarmente critiche, poiché possiede un'elevata resistenza termica (-40°C ÷ +100°C), non cola e, una volta asciutto, è perfettamente verniciabile.

La gamma UNICUM è presente in due versioni: bianca HIGH TACK ad altissima presa immediata e potente effetto ventosa, disponibile in cartuccia da 460 g e TRASPARENTE, disponibile in cartuccia anch'essa trasparente da 300 g e nella nuova e pratica versione in tubetto trasparente da 130 g.

Entrambi inodori, senza solventi, a base di polimeri ibridi, hanno un forte potere riempitivo e un'ottima resistenza all'acqua e conservano un eccellente grado di elasticità (garantita 30 anni); grazie alla loro forte adesione e all'elevata tenuta finale, permettono applicazioni anche su pareti verticali e su superfici umide.

SARATOGA UNICUM HIGH TACK presenta una struttura particolarmente pastosa: si estrude tramite una pistola manuale di buona qualità e si consiglia l'utilizzo del pratico beccuccio fornito in dotazione con il prodotto, mentre per la versione TRASPARENTE in cartuccia basta una normale pistola per silicone.

Come tutti i prodotti Saratoga, UNICUM HIGH TACK e UNICUM TRASPARENTE sono distribuiti da Saratoga Sforza S.p.A. Milano e sono in vendita nei migliori negozi di articoli tecnici, ferramenta, colorifici e nei reparti tecnici specializzati, professionali e brico-professionali.



LEGNO FIBRA PER RIEMPIRE, RIPARARE E STUCCARE OGNI FESSURA

LEGNO FIBRA è il nuovo stucco fibrorinforzato in pasta fine e inodore, specificamente studiato da SARATOGA per riparazioni su legno. Grazie al suo elevato potere riempitivo e alla sua eccellente aderenza superficiale, è il prodotto ideale per la stuccatura, la rasatura e la ricostruzione di parti in legno. Riempie, ripara e stucca senza ritirarsi, resistendo bene alle naturali dilatazioni/contrazioni del legno e mantenendo inalterate le sue caratteristiche di integrità e coesione. Applicato a più riprese, va bene anche per fessurazioni fino a 1 cm di profondità.

LEGNO FIBRA non cola né si disperde, essicca rapidamente e, a essiccazione avvenuta, è perfettamente carteggiabile, levigabile e verniciabile.

Per uso in interni o in esterni, è particolarmente indicato nel trattamento di mobili, serramenti, pannelli, compensati. È disponibile nelle tonalità bianco, rovere, noce chiaro o noce scuro, in pratici tubetti da 125 ml per favorire maneggevolezza e rapidità d'uso.

Come tutti i prodotti Saratoga, LEGNO FIBRA è distribuito da Saratoga Sforza S.p.A. Milano ed è in vendita nei migliori negozi di articoli tecnici, ferramenta, colorifici e nei reparti tecnici specializzati, professionali e brico-professionali.

ULTIMO COMMA

Regime di cassa penalizzato dalle rimanenze

di **Nicola Forte**

Il nuovo regime di cassa previsto dalla legge di bilancio 2017 per le imprese di modeste dimensioni pare più favorevole rispetto al principio di competenza. In realtà non sarà sempre così, soprattutto per chi ha ingenti rimanenze di magazzino a fine 2016 e rischia di non poter sfruttare la deduzione legata al loro costo d'acquisto.

Il nuovo regime, infatti, prevede che per determinare il reddito di esercizio dell'anno non debbano essere conteggiate le rimanenze di merci. La previsione è logica se si tiene conto della finalità della rilevazione delle merci in magazzino, perché così facendo si esclude dalla determinazione del reddito il costo d'acquisto di merci non ancora vendute (rileverà al momento della vendita).

Dal 1° gennaio 2017 questa esigenza è venuta meno in quanto dopo l'ultima modifica dell'articolo 66 del Tuir è applicabile unicamente il principio di cassa. Pertanto, se un'impresa acquisterà nel 2017 merci per un ammontare pari a 20 mila euro e le stesse saranno invendute al termine dell'anno, il costo risulterà immediatamente deducibile al momento del pagamento. Quindi, non ci sarà l'esigenza di valutare le rimanenze. Ma quella descritta è la nuova disciplina a regime. Per gestire la fase transitoria, ci si è posti il problema di come considerare la voce relativa alle rimanenze rilevate al 31 dicembre del 2016, nel passaggio dalla competenza alla cassa.

La legge di bilancio 2017 prevede che il reddito determinato in base al nuovo sistema, cioè seguendo il principio di cassa (compensi incassati meno spese sostenute), sia

«ridotto dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza». In pratica le rimanenze di merci al termine del 2016 dovranno essere considerate in deduzione quale costo, in un'unica soluzione, all'inizio dell'anno 2017, cioè nel primo esercizio durante il quale troverà applicazione il principio di cassa.

Considerata questa deduzione, è possibile che il primo esercizio chiuda con una rilevante perdita. Tale situazione può dare luogo a uno svantag-

IL REGIME TRANSITORIO

I residui di magazzino al 31 dicembre 2016 vanno dedotti nel 2017 e non si può riportare l'eventuale perdita

gio per il contribuente. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Tuir, le imprese minori in contabilità semplificata (limite massimo di ricavi 400.000 euro per le attività di servizi e 700.000 negli altri casi) possono compensare la perdita con gli altri redditi eventualmente posseduti. Tuttavia, la quota di perdita eccedente, non compensata nell'esercizio stesso in cui risulta prodotta, non potrà più essere utilizzata negli esercizi successivi.

Sarebbe opportuna una modifica normativa che consenta alle imprese che determinano il reddito in base al principio di cassa di utilizzare le perdite non compensate nei cinque esercizi successivi. Diversamente il nuovo regime risulterà fortemente penalizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speciale NEUROLOGIA E MALATTIE NEURODEGENERATIVE: PARKINSON, ALZHEIMER E HUNTINGTON - Realtà Eccellenti

Come limitare gli effetti del Parkinson e vivere meglio: a Boario un centro d'eccellenza internazionale

L'European Parkinson Therapy Centre combina terapia, consulenza e sostegno coinvolgendo anche la famiglia

Convivere con il Parkinson: difficile ma possibile. Il Parkinson è una patologia neurologica variabilmente progressiva, con una clinica caratterizzata da problemi di movimento e numerosi altri sintomi non motori. Le medicine tendono a ridurre i sintomi, ma non vi sono soluzioni per determinare una vera e propria guarigione. Alexander Reed è direttore e fondatore dello European Parkinson Therapy Centre (www.terapiaparkinson.it). Si tratta di un Centro all'avanguardia e del tutto innovativo con sede alle Terme di Boario (BS) che affronta a ogni livello questa patologia. Lui stesso convive con il Parkinson dall'età di 47 anni, e per questo ha deciso di creare un'associazione no-profit per il bene dei parkinsoniani, con lo scopo di aiutarli ad accettare e ad acquisire consapevolezza della malattia. Per ottenere i migliori risultati sono stati coinvolti i maggiori nomi del settore a livello mondiale, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. Reed e il suo team dimostrano ogni giorno che con il Parkinson si può imparare a convivere. Il Centro si trova in un luogo destinato al benessere come le Terme di Boario, e questo aiuta le persone con il Parkinson a non sentirsi malati, ma protagonisti del loro destino. Un ruolo importante spetta anche ai familiari. "È importante, perché non è facile vi-



Sopra: Alexander Reed (a sinistra) con Dr. Michele Hu della Oxford University e il direttore della European Parkinson UK Peter Hartling



A fianco: Alcuni membri del team di Neuroterapia con Alex Reed

vere con qualcuno affetto dal Parkinson e la verità è che il Parkinson riguarda tutta la famiglia. In realtà il Parkinson è una delle poche patologie in cui il singolo può influenzare il decorso della malattia stessa". Alexander Reed spiega le metodologie che vengono impiegate nel suo Centro. "È un approccio multilivello modellato sul nostro protocollo terapeutico ReGen che si fonda su 4 pilastri. Il primo pilastro è ovviamente quello farmacologico di competenza del neurologo; nel caso il paziente lo richieda offriamo la consulenza dei nostri specialisti. Tanti neurologi e

centri Parkinson si affidano a noi perché interveniamo con ottimi risultati sugli altri tre pilastri, che sono: movimento, stile di vita e aspetto psicologico. Il pilastro del movimento è fondamentale, perché i suoi effetti proteggono dalla neurodegenerazione e accrescono la plasticità cerebrale. Noi andiamo oltre la fisioterapia tradizionale perché integriamo mente e corpo per costruire nuovi collegamenti neurali e per recuperare il movimento come si fa dopo un ictus. Il terzo pilastro fondamentale è lo stile di vita. Collaborando con l'Università di Oxford, abbiamo ide-

ato un percorso che porta il parkinsoniano ad apprezzare la qualità della vita e non la quantità; una volta compiuto questo passaggio, anche la vita con il Parkinson si rivela ricca e degna di essere vissuta. L'ultimo pilastro è psicologico, e aiuta le persone ad accettare, affrontare e comprendere che sono protagonisti della propria vita e non vittime. I parkinsoniani devono essere consapevoli che siamo proprio noi la chiave per vivere bene. E in appena sei giorni di ReGen il parkinsoniano si rende conto che, se i quattro pilastri della terapia si integrano, migliora a livello fisico e psicologico. Lavoriamo con persone con il Parkinson negli stadi iniziali, dalla diagnosi fino a circa 15 anni dall'insorgere della malattia; per il Parkinson avanzato, dove l'approccio farmacologico è più rilevante, ci sono ospedali attrezzati". Questo approccio multilivello, il sostegno di grandi nomi nel mondo della ricerca e della clinica, oltre all'esperienza diretta della patologia, ha attirato l'attenzione sul Centro, influenzando l'approccio terapeutico in tanti paesi europei. Lo European Parkinson Therapy Centre è consulente dell'associazione Parkinson Regno Unito e di tanti altri Parkinson Trust e per questo vi ricorrono pazienti dall'Italia ma anche da tanti altri Paesi del mondo.

La differenza è una sola: il Parkinson

La Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson cerca coppie di gemelli

La Fondazione Grigioni finanzia da anni molte ricerche scientifiche, che hanno scopo di conoscere le cause che provocano la malattia. A oggi, non si conoscono ancora con precisione i fattori che scatenano la malattia di Parkinson, ma si suppone che vi sia un concorso tra predisposizione genetica e influenze ambientali, come l'alimentazione, l'esposizione a idrocarburi o ad alcuni farmaci, il fumo e più in generale lo stile di vita.



CERCHIAMO COPPIE DI GEMELLI, di cui almeno uno affetto dalla malattia di Parkinson, per individuare la differenza cruciale all'origine della malattia. Chiamare il numero 02/66710423 o scrivere a: ajp@fondazioneparkinson.com - www.parkinson.it Questa ricerca è finanziata con il contributo dei5X1000 - C.F. 97128900152

I gemelli rappresentano un modello biologico unico, utilizzato per comprendere l'origine di moltissime patologie. Infatti, i monozioti (identici) hanno lo stesso DNA, mentre i dizigoti (diversi), pur avendo una genetica differente, condividono la gestazione, il parto, l'allattamento e l'ambiente dei primi mesi/anni di vita. Tutti questi elementi contribuiscono a modificare il microbiota (o flora intestinale) cioè i numerosissimi batteri che vivono nel nostro intestino.

Negli ultimi anni il microbiota ha attirato l'attenzione del mondo scientifico, perché sembra essere coinvolto nello sviluppo di molte malattie croniche, come, ad esempio, il diabete e l'obesità.

Per questo, la Fondazione Grigioni è interessata a trovare coppie di gemelli di cui almeno uno sia affetto da malattia di Parkinson. I gemelli interessati potranno avere l'opportunità di partecipare a uno studio,

che prevede la raccolta di un diario delle abitudini alimentari e di un campione biologico. Grazie a questa collaborazione, potrà essere proseguito un'importante ricerca sul ruolo del microbiota nello sviluppo della malattia. Inoltre, i gemelli potranno essere coinvolti in studi futuri ed essere seguiti con regolari controlli neurologici. Lo studio sul microbiota intestinale non è rivolto solo a gemelli affetti da malattia di Parkinson, ma anche da parkinsonismi rari come atrofia multisistemica (MSA) o paralisi a sopranucleare progressiva (PSP).

Società italiana di riabilitazione neurologica

Mission e Obiettivi

La Società Italiana di Riabilitazione Neurologica S.I.R.N., come riporta il Presidente Caterina Pistorini, si rivolge a tutti gli studiosi interessati alla cura delle persone affette da disabilità conseguenti a malattie congenite o acquisite a carico del Sistema Nervoso. L'invecchiamento della popolazione rende particolarmente attuale l'interesse verso la loro ricomposizione. L'interesse della neuroriabilitazione è oggi rivolto a modelli di cura medico-sanitari integrati; è dimostrato che i trattamenti, eseguiti in contesti adeguati, sono efficaci nel ridurre il grado di disabilità e nel prevenirne l'aggravamento. Il Progetto Riabilitativo si avvale della collaborazione di un'equipe multiprofessionale che com-

prende medici, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, terapisti occupazionali, psicologi. Tutti sono rappresentati nella Società. Le malattie neurologiche hanno riflessi su tutta la persona, la neuroriabilitazione deve garantire il massimo recupero delle funzioni originali di locomozione, comunicazione, utilizzo degli arti superiori, autosufficienza. L'attività formativa è tenuta in grande conto da S.I.R.N. che organizza corsi attraverso il suo organismo "SCUOLA di FORMAZIONE PERMANENTE". I corsi promuovono e diffondono una cultura interprofessionale per sottolineare l'importanza degli obiettivi di trattamento a livello personale, familiare, ambientale, lavorativo. Un aspetto particolarmente si-



gnificativo per S.I.R.N. riguarda la Ricerca in Neuroriabilitazione che sta facendo grandi passi in avanti, è fortemente integrata con l'attività clinica e trae spunto e sostegno dagli avanzamenti nel campo delle neuroscienze. Essa comprende la sperimentazione di tecnologie innovative, l'interazione tra disabilità motorie e cognitive, l'analisi del movimento, dell'equilibrio, della locomozione. Anche per la ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative vi è grande attenzione, oggi si possono precocemente diagnosticare e supportare con strategie preventive e di contenimento, come avviene per la malattia di Alzheimer.

Prendersi cura della Persona con demenza, costruendo Relazioni

FERB Centro di eccellenza Alzheimer di Gazzaniga

La Malattia di Alzheimer e le altre demenze rappresentano un'emergenza del nostro tempo, che coinvolge a pieno titolo non soltanto i sistemi sanitari, ma l'intera società, chiamata a dare risposte ai malati e alle loro famiglie. Oggi nel mondo ci sono 47 milioni di persone affette da demenza, ed il numero è destinato ad aumentare ancora nei prossimi anni. Come ben evidenziato dal World Alzheimer Report 2016, a cura di Alzheimer Disease International, il tema delle demenze deve divenire una priorità di salute pubblica per tutti i paesi. Per dirla con le parole di Glenn Rees Presidente di Alzheimer Disease International: "abbiamo tutti il dovere di migliorare l'assistenza socio-sanitaria e di eliminare lo stigma che circonda le Persone affette da demenza, di fare in modo che continuino ad essere incluse nella società e che vengano riconosciuti e rispettati i loro diritti. Siamo chiamati a garantire prevenzione, cura e inclusione oggi, in attesa che una terapia farmacologica sia disponibile domani". In questo contesto e con questi obiettivi, opera da ormai più di dieci anni (è stato aperto nel 2005) il Centro di Eccellenza Alzheimer della FERB (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica), all'interno dell'Ospedale Briolini di Gazzaniga (BG). Il Centro si occupa della diagnosi, della cura e del trattamento di Persone affette da Malattia di Alzheimer e altre

demenze, in un'ottica di presa in carico globale della persona e dei suoi familiari, che vengono "accompagnati" nel percorso con la malattia. Il centro offre la possibilità di ricoveri a indirizzo riabilitativo, quando si verificano la necessità di trattamento dei disturbi comportamentali associati alla demenza, non sufficientemente controllati dalle terapie domiciliari e tali da mettere in crisi il sistema familiare. Il ricovero è temporaneo ed ha una durata non superiore a 60 giorni. I posti letto disponibili sono 46 e il ricovero è a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Il centro adotta un particolare modello di cura, ispirato all'approccio messo a punto da Tom Kitwood presso l'Università di Bradford (UK), il cosiddetto Person-Centred-Approach (Cura centrata sulla Persona; PCC). Secondo i principi della PCC ogni persona è unica e merita rispetto, indipendentemente dalla presenza di decadimento cognitivo. È necessario quindi ribaltare il nostro punto di vista e cercare di approcciarsi alla malattia con la prospettiva di chi ne soffre, superando la paura e lo stigma e valorizzando ogni persona per quello



che è, costruendo relazioni significative e di per sé terapeutiche. In questo contesto i cosiddetti disturbi comportamentali non vengono più considerati meri sintomi della malattia, bensì modalità con le quali la persona con deficit cognitivo, incapace di comprendere appieno l'ambiente che la circonda e di esprimere il suo disagio, reagisce agli stimoli ambientali. Questa consapevolezza apre la strada ad un approccio fondato sulla comprensione del significato dei disturbi comportamentali e sul fornire risposte adeguate, instaurando relazioni significative con la Persona malata, indipendentemente dall'entità del deficit cognitivo. Durante il ricovero, oltre ad una rivalutazione clinica e farmacologica complessiva, vengono messi in atto interventi educativi e riabilitativi, di fisioterapia e terapia occupazionale. Vengono inoltre utilizzate terapie non farmacologiche, quali la "terapia della bambola", il "treno terapeutico", la stanza multisensoriale, che diventano parte integrante del Progetto Riabilitativo Individualizzato, volto al mantenimento delle abilità residue ed al recupero di un benessere possibile nonostante la malattia, al fine di permettere il ritorno del malato a casa. L'obiettivo da raggiungere è che la vita delle Persone con demenza prosegua all'interno delle loro Comunità, educate ad essere accoglienti e supportive.

La clinica della memoria "Giovanni Paolo II"

Fondazione San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer Onlus - Collegno (Torino)

La Memory Clinic, per volontà del suo Presidente don Mario Foradini, nasce come un centro di ricerca integrato, per connettere le diverse specializzazioni scientifiche che studiano le malattie dementiche. Su complessivi 8.000 m², con 100 posti suddivisi fra Nuclei, Diurni ed RSA, 2.300 m² sono di laboratori e spazi per ricerca.

La progettazione si è riferita al "therapeutic environment" ed alla "psyconeuroimmunology", l'arte e la scienza di creare degli ambienti atti a prevenire la malattia, accelerare la guarigione e promuovere il benessere.

Il sistema Clinix Room, progettato e realizzato dall'ing. Furxhi con G.L.T. s.r.l. e BC Automation s.r.l., è la realizzazione dell'esigenza espressa dai progettisti, ing. Dadam con l'Istituto di Geriatria dell'Università di Torino, di creare un ambiente dove il paziente possa muoversi in libertà come a casa sua in totale sicurezza mediante un insieme di controlli non intrusivi della privacy. Il paziente, libero di muoversi, è 'tutelato' da un sistema elettronico che permette l'accesso esclusivo alla stanza e al giardino privato; ne rileva la presenza in camera, accende la luce in bagno quando il paziente scende dal letto di notte, impedisce una temperatura dell'acqua miscelata dal paziente se maggiore di 40°, blocca il



Clinica della Memoria "Giovanni Paolo II" Collegno (Torino). Ingresso da P.zza Partini

rubinetto se viene dimenticato aperto. Poiché il benessere fisico ed emotivo è influenzato dalle componenti sensoriali primarie: luce, colore, suono, odore, tatto e spazio, gli ambienti creano un mix dei suddetti elementi tale da influenzare il recupero dei ritmi biologici e combattere le depressioni. La struttura terapeutica è attrezzata con spazi adatti al comportamento vagante di alcuni pazienti, con percorsi continui lungo aree attrezzate per attirare interesse in modo che il vagabondaggio assuma uno scopo. Ogni reparto ha un suo giardino terapeutico, anch'esso allo scopo di stimolare la memoria remota dei pazienti. È in itinere la pratica per istituire nella Clinica il Laboratorio Regionale di Sperimentazione del percorso completo del paziente demente dalla diagnosi differenziale alle dimissioni protette.

Aiutiamo chi ha l'Alzheimer. E anche chi non ce l'ha

800 679 679: l'unica linea telefonica nazionale gratuita che aiuta chi ha l'Alzheimer

Vent'anni fa AIMA ha attivato la Linea Verde Alzheimer, per aiutare le famiglie colpite dalla malattia con informazioni, indicazioni, consulenze e sostegno. Il successo è arrivato inaspettato: chi sta quotidianamente accanto al malato ha necessità di essere informato e "formato" per aggiungere all'amore per il proprio caro la competenza, essenziale per affrontare tutti gli aspetti della malattia.

Le circa 10.000 telefonate annue, per un servizio aperto 8 ore al giorno in tutti i giorni feriali dell'anno, testimoniano l'efficacia di questa esperienza e la necessità per le famiglie di trovare un punto di riferimento affidabile, dove chiedere indicazioni e chiarimenti sulla malattia e sui farmaci, consigli e suggerimenti per vivere accanto al malato, o consulenza e supporto di tipo legale e



psicologico. La Linea Verde rappresenta anche per operatori e professionisti della salute il supporto "naturale" per la presa in carico effettiva di malato e familiari, e un riferimento per aggiornamenti sul tema Alzheimer. AIMA ha lavorato duramente per mantenere il servizio di Linea Verde e per arricchirlo di contenuti: unica esperienza simile in Italia, ha dotato la Linea Verde di Linee Guida per la risposta tele-

fonica, frutto del lungo lavoro di un team di psicologi. È questo, da 31 anni, lo stile di lavoro di AIMA che si è fatta conoscere "sul campo", sempre a fianco delle famiglie, aiutandole come e dove possibile ad affrontare la tragedia della malattia: fare rete, aumentare la competenza e diffonderla, sostenere le vittime e promuovere ricerca, formazione e professionalità.

AIMA non ha mai tradito la mission sulla quale è stata fondata, che era ed è aiutare le vittime della malattia di Alzheimer per far loro vivere "meno peggio" il lungo percorso di malattia: ha agito e agisce in quell'area vasta della ricerca del benessere, fungendo da tutor e sostenitore del benessere fisico, psicologico ed economico di malato e familiare, secondo il suo slogan *Non dimenticare chi dimentica*®.



Una delle terapie non farmacologiche utilizzate presso il centro (la doll therapy)

Speciale NEUROLOGIA E MALATTIE NEURODEGENERATIVE: PARKINSON, ALZHEIMER E HUNTINGTON - Realtà Eccellenti

Servizi medici Hesperia: centro di neuroriabilitazione ex Articolo 26

Anche d'inverno la Liguria è ideale per un periodo di cura da trasformare in vacanza

Elavata personalità, ampia scelta sanitaria con dotazioni strumentali d'avanguardia, approccio multidisciplinare e personalizzato: tutto questo e molto di più è "Servizi Medici Hesperia", centro di cura e riabilitazione Neuromotoria all'avanguardia. Le due sedi di Bordighera e Sanremo sono in una posizione strategica perché permettono di associare un clima mite, anche nei mesi più freddi, e attività che aiutano un più rapido raggiungimento del benessere fisico. In particolare la sede di Bordighera, a due passi dalla Costa Azzurra, offre una struttura di 800 metri quadrati a livello stradale nel centro della città, senza barriere architettoniche e facilmente accessibile con tutti i mezzi di trasporto. Riabilitazione in vacanza? E' possibile e facilmente tangibile grazie ai cicli di riabilitazione previsti dai professionisti di Hesperia, associandoli al relax



Sanremo, Via Conessa 3 Tel. 0184.532711
Bordighera, Via Romana 40 Tel. 0184.261467

in alberghi che hanno convenzioni con la struttura e soggiorni vicino al centro medico. Cicli ambulatoriali 3 volte a settimana o "intensive" (tutti i giorni), un'ora al giorno per curarsi al meglio e godere del meraviglioso clima della Liguria di Ponente nel tempo restante. Entrambi i centri sono convenzionati con le maggiori assicurazioni d'Italia e con il Servizio Sanitario Nazionale.

Hanno inoltre a disposizioni macchinari tra i più moderni come pedane stabilometriche computerizzate, elettromiografia, biofeedback motorio e Cardio-telemetria (solo per citarne alcuni). Hesperia propone percorsi di riabilitazione Neurologica sia per chi soffre di gravi patologie sia per chi è affetto da problemi più lievi. Il tutto con delle attività studiate su misura sul paziente in modo tale da essere efficaci al 100% e raggiungere i migliori risultati possibili. L'approccio multidisciplinare (Neurologo - Fisista - Fisioterapista - Logopedista - Psicologo) per riabilitazione neuro motoria è una garanzia sotto questo profilo. Clima ottimo, anche d'inverno, trattamenti ad hoc e personale specializzato: "Servizi Medici Hesperia" ha tutto ciò che può servire per migliorare la vita dei suoi pazienti.
www.servizimedici.com

Habilita e la Riabilitazione Neurologica di Alta Complessità

Metodiche tradizionali, tecnologie e robot per una Riabilitazione Neurologica orientata alla persona


Negli ultimi anni la tecnologia si è introdotta nel contesto riabilitativo con numerosi sistemi e soluzioni di trattamento, in particolare per le persone con lesioni neurologiche. Habilita, Istituto di Neuroriabilitazione Ad Alta Complessità di Zingonia (Bergamo), rappresenta una struttura di alta specializzazione che ha saputo guardare al futuro, arrivando tra i primi all'integrazione delle avanzate tecnologie nel contesto clinico e riabilitativo.

Il Presidente Roberto Rusconi ha intuito che la sinergia tra passato e presente, ossia la combinazione di metodiche riabilitative tradizionali con le più evolute macchine per il trattamento riabilitativo, poteva rappresentare un'opportunità per i pazienti e facilitare gli operatori nello svolgimento di attività complesse. Habilita si distingue per l'infrastruttura moderna, dotata di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, idonee a trattare pazienti affetti da esiti di patologie neurologiche (Ictus cerebrale, malattie neurodegenerative come la Malattia di Parkinson, Sclerosi multipla, lesioni del Midollo spinale sia post-traumatiche che degenerative, neoplasie cerebrali operate, Traumi cranici, Polineuropatie) che necessitano di un trattamento riabilitativo intensivo e di un'assistenza medico-infermieristica specialistica continua nelle 24 ore. Il contesto clinico prevede un'équipe multi-professionale (medici, terapisti, psicologi, etc.) che opera con un approccio interdisciplinare, in-

tegrando anche tecnologie avanzate (Lokomat®; Armeo® Power; Erigo®) per il trattamento della disabilità derivante da malattie neurologiche. Nel corso degli anni, l'Istituto ha maturato esperienza nella gestione dei pazienti affetti da Disturbi della Coscienza (Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza) introducendo nella pratica riabilitativa strumenti facilitanti la ripresa del contatto con l'ambiente (Neurowave®). L'Istituto Habilita (certificato UNI EN ISO 9001:2008) dispone di 81 posti letto di degenza ordinaria, 6 di Day Hospital e 4 per Macro Attività Ambulatoriale Riabilitativa Ad Alta Complessità (MAC), oltre ad ambulatori speciali-

Cerebrolesioni Acquisite. Da quest'anno, l'incremento del numero dei posti letto ha permesso di sviluppare ulteriormente la Sezione dedicata all'Età evolutiva con Servizi e Palestre dedicate, dove si svolge un'attività supportata da tecnologie avanzate (Lokomat®; Armeo® Spring; VRSS® Realtà Virtuale), che guarda al coinvolgimento e alla motivazione del bambino. Nella struttura sono attivi i Servizi Funzionali Riabilitativi che includono ambulatori di: Neurologia, Disturbi del Movimento, Neurologia Riabilitativa, Medicina Fisica e Riabilitativa; ambulatori per il trattamento della spasticità e per la valutazione e prescrizione ausili.

Inoltre sono presenti Servizi dedicati alla diagnostica, con un ambulatorio per la valutazione endoscopica della deglutizione (FEES) e un Servizio di Neurofisiopatologia dotato di tutti gli strumenti necessari per indagare le principali patologie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Con l'obiettivo di essere in prima linea nel fornire ai pazienti le migliori cure, Habilita ha scelto di investire nella ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo di protocolli e strumenti dedicati alla riabilitazione della persona con disabilità di origine neurologica. Negli ultimi anni è stata protagonista di alcuni progetti sperimentali sia Regionali (Progetto "RAR" - Riabilitazione Avanzata Robotica, con Regione Lombardia, ATS-Bergamo, Università degli Studi di Brescia) che Nazionali che hanno visto la realizzazione di nuove tecnologie (GloReha®) e lo sviluppo di protocolli per la loro integrazione clinica.



La nuova frontiera nella cura della malattia di Parkinson: l'approccio multidisciplinare

L'eccellenza del Dipartimento di Neuroriabilitazione dell'ospedale Moriggia-Pelascini

Il Dipartimento di Riabilitazione dei pazienti con Malattia di Parkinson dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" di Gravedona ed Uniti (Como) è stato selezionato dalla Fresco Institute Network of Excellence for Parkinson's disease and Movement disorders, in collaborazione con la New York University Langone Medical Center e la National Parkinson Foundation (NPF), per partecipare al Parkinson Outcome Project, il più grande studio al mondo sulla malattia di Parkinson. Unico centro in Lombardia, il Dipartimento diretto dal Dr Giuseppe Frazzitta presenta la peculiarità, unica in Italia, di un approccio multidisciplinare che permette di fronteggiare i diversi aspetti motori e non motori della malattia, oltre alle complicanze di tipo intossicologico che spesso complicano il quadro

clinico. Questo approccio è facilitato dal fatto che il centro di Gravedona ed Uniti affianca ad un Dipartimento di Neuroriabilitazione con oltre 100 posti letto, un Ospedale di Zona che include le alte specialità cliniche. L'approccio multidisciplinare corrisponde alle più moderne esigenze di cura della malattia di Parkinson, anche con l'innovativo utilizzo di macchinari tecnologicamente all'avanguardia, e ha trovato il pieno sostegno della NPF, la più importante associazione di pazienti al mondo con sede negli Stati Uniti. Numerose sono le pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali effettuate dal gruppo diretto dal Dr Frazzitta in cui si avvalorava l'efficacia dell'approccio MIRT (Multidisciplinary Intensive Rehabilitation Treatment) messo a punto ed applicato nel rallentare l'e-



Il Dr. Giuseppe Frazzitta, direttore del Dipartimento di Neuroriabilitazione

voluzione dei sintomi motori della malattia. Alcuni di questi studi, effettuati in collaborazione con la New York University, hanno inoltre dimostrato che l'efficacia del trattamento riabilitativo MIRT è correlata al miglioramento della plasticità cerebrale dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson con un incremento dei livelli plasmatici del BDNF una proteina in grado di favorire la ricrescita neuronale.

Biogen: contro la sclerosi multipla ma non solo

La multinazionale sta facendo passi da gigante anche nella lotta contro l'Alzheimer e l'Atrofia muscolare spinale

L'esperienza data da quasi 40 anni di attività nel settore. L'origine "nobile", dovuta a due premi Nobel: Walter Gilbert (Chimica) e Philip Sharp (Medicina). La presenza, oggi, di oltre 7.000 dipendenti nel mondo uniti sotto la stessa bandiera. Siamo parlando di Biogen, una delle principali aziende biotecnologiche al mondo, realtà che si occupa dello sviluppo di terapie per malattie neurologiche, autoimmuni e rare. Scoprire, sviluppare e rendere disponibili terapie innovative per patologie di cui non esistono cure o trattamenti, grazie ad una ricerca scientifica all'avanguardia e all'impiego di tecnologie avanzate: questa la mission di una multinazionale che è decisa a cambiare la storia di malattia dei pazienti colpiti da malattie neurologiche croniche e invalidanti. Alcuni numeri possono rendere al meglio l'idea dell'attività di Biogen: oltre 15 molecole in fase di sviluppo, 2 miliardi di dollari investiti (globale 2015) di cui 16,5 milioni di euro in Italia. Dal 2011 al 2015 in Italia sono stati arruolati circa 1.000 pazienti in 150 centri. Distribuisce farmaci in 70 Paesi usati dal 38% dei pazienti affetti da sclerosi multipla nel mondo e dal 45% in Europa. Cifre importanti che elevano Biogen all'interno di un settore competitivo come quello del biotech. Non è un caso, quindi, se l'azienda vanta il portafoglio prodotti più ricco al mondo nell'ambito delle terapie per la sclerosi multipla.



Inoltre questa realtà è all'avanguardia sul fronte della ricerca neurologica con una pipeline di farmaci che potrebbe rappresentare una rivoluzione per patologie come Alzheimer, atrofia muscolare spinale (SMA), Parkinson e sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Ma parliamo dalla lotta contro la sclerosi multipla: da quasi trent'anni Biogen è leader nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie per il trattamento della SM, inclusa la terapia orale più utilizzata attualmente al mondo (215.000

pazienti). Una patologia che colpisce 110.000 persone in Italia, 600.000 nell'Unione Europea e 2,3 milioni nel mondo. Nonostante i risultati raggiunti, Biogen ha deciso di moltiplicare il suo impegno lavorando su una nuova opzione terapeutica già approvata da EMA che arriverà presto anche in Italia. "Attualmente la nostra ricerca è incentrata su nuove terapie rivoluzionarie per la combattere la sclerosi multipla. Lo scopo di tali terapie è investire e potenzialmente riparare i danni causati dalla patologia", ha spiegato Giuseppe Banfi, amministratore delegato di Biogen Italia. Ma non è tutto, Biogen è impegnata anche nello sviluppo di nuovi standard di trattamento in ambiti ancora orfani, come l'Alzheimer (AD). I trattamenti oggi a disposizione si limitano alla gestione dei sintomi della malattia, senza rallentare la progressione. Biogen sta sviluppando promettenti terapie che possono



Giuseppe Banfi, AD di Biogen

La malattia di Huntington

"La più curabile tra le malattie incurabili"

La malattia di Huntington è una grave malattia rara, ereditaria, neurodegenerativa. Si tratta della più frequente malattia genetica dominante. Ogni figlio ha un rischio del 50% di ereditarla dal genitore affetto. Non è possibile prevenirla né sorge l'idea di bloccarne il decorso. E' possibile prevederla e riconoscerla con un test sul DNA e curarne i sintomi. Si manifesta intorno ai 40 anni. Raramente, può avere inizio prima dei 20 (forme giovanili) o, talvolta, in tarda età. I sintomi coinvolgono il controllo del movimento (è nota con il nome di 'corea', dal greco 'danza', per via degli scatti incontrollati del corpo), del comportamento (con difficoltà del controllo delle emozioni, predisposizione al suicidio e talvolta psicosi) e delle facoltà intellettive fino alla demenza. Interessa sia il corpo che la mente, modificando chi ne è affetto nell'aspetto e nella personalità. La diagnosi richiede una valutazione clinica con la ricostruzione della storia familiare. La sintomatologia può essere dubbia o confusa con altre malattie più note (Parkinson, Alzheimer, Schizofrenia). Il test genetico sul DNA riconosce la mutazione responsabile. Se la mutazione non è stata ereditata, non potrà essere

trasmessa ai figli. Il test genetico rappresenta una procedura che richiede interventi multidisciplinari. Non è solo un prelievo di sangue, in quanto le implicazioni di un eventuale esito positivo sulla vita propria e su quella dei propri cari (partner, fratelli, figli) hanno un peso determinante nelle scelte di vita (generare figli a rischio o comunicare loro la notizia). La scelta del test presintomatico è personale - così come lo è il risultato - ed andrebbe sempre accompagnata al consultorio genetico e psicologico. Possiamo prevedere che la malattia si presenti in una persona a rischio, ma non siamo in grado di sapere quando ciò avverrà nel corso della vita né - come detto - possiamo ancora prevenirla. Chi è a rischio o ha ricevuto una diagnosi positiva va incoraggiato ad informarsi, a cercare assistenza qualificata, a conoscere i progressi della ricerca. La stima di frequenza nel nostro Paese è di circa 6.500 malati e 35-40.000 persone a rischio di ammalarsi. L'allungamento della vita consente una previsione di ulteriore aumento della frequenza di malattia entro il 2030 (Epidemiology of Huntington disease: first post-HTT gene analysis of prevalence in Italy - Squitieri F. et al. Clin Genet. 2016).

Le terapie richiedono una rete assistenziale multidisciplinare neurologica, genetica, psichiatrica, psicologica, nutrizionale, riabilitativa, con attenzione al familiare, che svolge un ruolo critico ed impegnativo per molti anni. Cure farmacologiche sintomatiche sono oggi disponibili e dovrebbero essere adottate secondo protocolli validati per controllare, soprattutto, il disturbo del comportamento. La ricerca scientifica ha



Ferdinando Squitieri, MD, PhD
Co-Fondatore e Direttore Scientifico Fondazione LIRH onlus
Responsabile Unità Ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e Istituto Mendel di Roma

come obiettivi principali: 1) Migliorare la conoscenza della malattia; 2) Prevenire, rallentare o fermare il processo di morte delle cellule nervose che conduce alla progressiva disabilità fisica e mentale; 3) Migliorare la qualità della vita dei pazienti, agendo sui sintomi, e dei familiari, attraverso un'assistenza adeguata ed un'informazione corretta. La Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate onlus (LIRH) sostiene e conduce programmi di ricerca mirati, offre assistenza gratuita sul territorio e divulga i risultati della ricerca. Fa parte della European Huntington Association e della International Huntington Association. Collabora sia con la rete dei ricercatori europea (European Huntington Disease Network) che con quella americana (Huntington Study Group). Ha una stretta collaborazione con l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e con l'Istituto Mendel di Roma, per ambulatori e sperimentazioni di cure innovative. Pazienti, persone a rischio e familiari possono contribuire a progetti di ricerca, come Enroll-HD.

Per saperne di più:
numero verde LIRH 800.388.330
info@lirh.it
www.lirh.it



FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Agevolazioni. Per la Ctr Emilia Romagna l'inoltro ha lo stesso valore della formalizzazione del contratto verbale presso gli uffici

Comodato non registrato, salvo il 36%

L'invio al centro operativo di Pescara permette di mantenere la detrazione sui lavori

Antonino Porracciolo

■ Anche il contratto di comodato concluso solo verbalmente dà diritto alla detrazione per spese di ristrutturazione. È quanto emerge dalla sentenza 2914/3/2016 della Ctr Emilia Romagna (presidente Gobbi, relatore Moliterni).

La controversia riguardava la ripresa a tassazione dell'importo di 152mila euro relativo a lavori di ristrutturazione edilizia, che un contribuente aveva portato in detrazione al 36% (ora 50%) nella dichiarazione dei redditi. Secondo l'agenzia delle Entrate, si trattava di importi per i quali non spettava il beneficio fiscale, dal momento che gli interventi erano stati eseguiti su un'unità immobiliare di proprietà della suocera non convivente del dichiarante. La Ctp aveva invece affermato l'illegittimità della cartella di pa-

gamento emessa dalle Entrate, giacché il contribuente utilizzava l'immobile in base a un contratto di comodato verbale, non soggetto a registrazione. Inoltre, erano a nome dello stesso contribuente sia le fatture relative agli interventi sia la comunicazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara.

LE ALTRE PRONUNCE

Alcune commissioni tributarie provinciali hanno dato rilievo al requisito della residenza o al pagamento delle bollette

nificazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara.

L'agenzia delle Entrate aveva presentato appello, insistendo sul fatto che il contribuente non era titolare di alcun diritto sullo stabile ristrutturato. Dal canto

suo, l'appellato aveva chiesto la conferma della sentenza, con condanna alle spese del giudizio.

Nel respingere l'impugnazione, la Ctr afferma che anche un contratto di comodato costituisce titolo per le detrazioni che spettano per interventi di recupero. Inoltre - prosegue la Commissione -, nella risoluzione n. 14 del 6 febbraio 2001 la stessa agenzia delle Entrate ha affermato che i contratti verbali di comodato (relativi tanto a beni mobili quanto a immobili) non sono soggetti all'obbligo della registrazione.

Nel caso in esame, il contribuente, prima dell'inizio dei lavori, aveva comunicato al Centro operativo di Pescara di essere detentore, a titolo di comodato verbale, dell'unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi; alla comunicazione, poi abolita dal 14 aprile 2011, era stata allegata

la dichiarazione di consenso della proprietaria dell'immobile a effettuare i lavori. Si tratta di documentazione - prosegue la Ctr - che «ha lo stesso valore» di una registrazione del contratto di comodato verbale: infatti, per tale adempimento non è prevista alcuna formalità «se non la sua comunicazione all'ufficio competente». Sicché - conclude la sentenza - il motivo di impugnazione va respinto, giacché l'amministrazione «era già in possesso della documentazione» che provava l'esistenza del comodato. Così la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado.

Nella vicenda esaminata dalla Commissione emiliana, il fisco era dunque venuto a conoscenza del contratto verbale di comodato a seguito della comunicazione di inizio dei lavori. In altri casi, i giudici di merito (Ctp Forlì, sentenze 179/2/2014 e

**Comodato**

● Il comodato è il contratto con il cui una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva, con l'obbligo di restituirlo. È un contratto essenzialmente gratuito. Può essere redatto in forma verbale o scritta. In quest'ultimo caso va registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto. Se è redatto in forma verbale, la registrazione - sempre possibile - è obbligatoria soltanto se il comodato è enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

387/1/2014) hanno dato rilievo a ulteriori elementi. Come, ad esempio, il certificato di residenza o il pagamento di bollette. In una vicenda decisa dalla Ctp Como (sentenza 43/5/2013), si è affermato che sono irrilevanti, in vista della detrazione, «il titolo giuridico (proprietà, o altro diritto reale, o contratto a effetti obbligatori) e la forma del contratto (scritta o verbale) in base al quale il contribuente che ha sostenuto le spese detiene l'immobile». Sicché «a maggior ragione - hanno concluso i giudici lariani - è irrilevante la circostanza che tale titolo abbia data certa opponibile al fisco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze e le norme citate
www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Tributi locali/1. La Ctp di Lucca disconosce l'esenzione sulla casa in prestito per mancanza della dichiarazione

Se l'omessa denuncia fa saltare lo sconto Ici

Luigi Lovecchio

■ L'esenzione Ici per gli immobili concessi in comodato ai figli non spetta se non è stata presentata la relativa dichiarazione tributaria. L'affermazione è della Ctp di Lucca, nella sentenza 22 novembre 2016, n. 654, sezione 3 (presidente Terrusi, relatore Celli).

Il Comune aveva deliberato con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle case concesse in uso gratuito a parenti. Per effetto della previsione di esenzione da imposta della "prima casa", anche le fat-

tiespecie di assimilazione regolamentare beneficiavano dell'esenzione. Il proprietario pertanto non versava l'Ici, anche in considerazione del fatto che il comodatario - suo figlio - risiedeva anagraficamente nell'immobile utilizzato.

51 euro

La sanzione

L'importo in misura fissa per l'omessa dichiarazione

Il Comune notificava avviso di accertamento per omesso pagamento del tributo e il contribuente ricorreva in Ctp. Con successive memorie di costituzione in giudizio, il Comune precisava meglio la motivazione della rettificazione, osservando come l'agevolazione non potesse essere riconosciuta, per il fatto che il possessore non aveva presentato la dichiarazione.

La Ctp, come anticipato, ha rigettato il ricorso. La conclusione del collegio toscano appare tuttavia non condivisibile per un duplice

ordine di ragioni.

● **I requisiti sostanziali.** In primo luogo, vale evidenziare che nell'Ici la regola generale era che la dichiarazione tributaria non costituisce mai elemento costitutivo del diritto a un'agevolazione o esenzione. L'agevolazione, infatti, spettava alla sola condizione della sussistenza dei requisiti di legge, senza che a ciò ostasse l'omissione dichiarativa. Così era anche per l'assimilazione regolamentare prevista nell'articolo 59, lettera c), Dlgs 446/1997, relativa per l'appunto agli immobili concessi

in comodato. Non vi è traccia, infatti, di alcun richiamo all'onere di presentazione della denuncia. Ne consegue che, a tutto voler concedere, quando anche l'obbligo fosse discusso dalla norma generale dell'articolo 10, Dlgs 504/1992, si sarebbe al più dovuto sanzionare in misura fissa (51 euro) l'inadempimento, ma giammai disconoscere il diritto all'esenzione.

Le stesse considerazioni valgono in ambito Imu/Tasi, in cui pure è prevista un'agevolazione in presenza di immobili concessi in comodato, al ricorrere di precise condizioni di legge. Si tratta della riduzione a metà dell'imponibile, in relazione alla quale è stabilito che il pro-

prietario debba attestare la sussistenza dei requisiti in sede di dichiarazione. Anche in questo caso, però, l'omissione della denuncia non può far venire meno il beneficio tributario, in assenza di una espressa disposizione in tal senso.

● **La residenza.** Inoltre, il comodatario aveva la residenza anagrafica nell'immobile assegnato. Trattandosi di dato conoscibile dal Comune, appare anche sotto questo profilo incongrua l'eccezione della mancata presentazione della denuncia, soprattutto se da essa si vuol far conseguire un effetto sostanziale come la negazione dell'esenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tributi locali/2. In assenza di dati di dettaglio il Comune può applicare la tariffa standard

Tia piena per chi non comunica la superficie e il tipo di rifiuti

Luca Benigni
Gianni Rota

■ Tia in misura piena se il contribuente non denuncia correttamente l'occupazione dei locali. Questo perché l'omessa specificazione della superficie e della tipologia di rifiuti prodotti legittima il Comune ad assoggettare a tassazione l'intera superficie. In ogni caso tale omissione può essere sanata solo con la produzione di idonea documentazione che riporti dati, elementi e circostanze certi. Così la Ctr Lombardia, sentenza 5023/14/2016 (presidente e relatore Sacchi).

Una società esercente attività di automazione industriale paga fino al 2008 la Tarsu sulle superfici non produttive di rifiuti speciali industriali, in quanto smaltisce gli altri rifiuti tramite società specializzate. Alla fine

dell'anno si trasferisce all'interno dello stesso Comune in un nuovo stabilimento e comunica al servizio tributi dell'ente locale - conformemente al regolamento comunale - l'inizio dell'attività precisando altresì la superficie utile occupata, pari a 2.400 metri quadrati

Il contenzioso

L'ente locale nel 2014 le richiede con intimazione il pagamento della Tia per gli anni dal 2009 al 2011 per l'intera superficie occupata. Due le ragioni del recupero:

■ a livello di superficie, la denuncia unica presentata ai fini Tia non specifica la suddivisione degli spazi interni;

■ a livello di rifiuti, la denuncia unica presentata ai fini Tia non distingue i rifiuti industriali speciali oggetto di smal-

timento in proprio.

La contribuente si oppone sostenendo che la denuncia ai fini Tia è stata correttamente compilata sulla base del modulo consegnato ed era compito del Comune richiedere, se del caso, eventuali precisazioni sulla suddivisione degli spazi interni e/o sulla tipologia di rifiuti prodotti. Inoltre, il regolamento comunale non sarebbe stato legittimamente applicato, in quanto la tariffa non tiene conto della riduzione della superficie tassabile per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dunque il Comune avrebbe dovuto preventivamente ispezionare i locali.

La sentenza

La Ctp riconosce alla contribuente la sola esimente della buona fede ai fini sanzionatori ri-

chiesta in via subordinata e la costringe ad appellare. Ma la Ctr conferma la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

■ la denuncia unica ai fini Tia dei locali e delle aree assoggettabili a tassazione presentata senza riportare nei campi indicati per la compilazione la suddivisione della superficie e senza specificare il tipo di rifiuti prodotti legittima sempre il Comune ad assoggettare a tassazione l'intera superficie dell'immobile. Questo in quanto il Comune, in mancanza di altri dati, ha l'obbligo di determinare la Tia in base al piano finanziario approvato;

■ il contribuente, se vuole contrastare l'assoggettamento a Tia dell'intera superficie dell'immobile, deve sempre produrre idonea documentazione. Questo in quanto, solo attraverso la documentazione basata su dati, elementi e circostanze certi è consentito provare la corretta modalità di determinazione del tributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reddito d'impresa. La detassazione non si estende ai minori costi derivanti dagli investimenti

Tremonti-ambiente, il calcolo deve escludere i risparmi futuri

Laura Ambrosi

■ La detassazione ai fini Ires prevista dalla "Tremonti ambiente" deve essere calcolata al netto, e non al lordo, dei benefici derivanti dall'investimento in termini di maggiore produttività e minori costi futuri. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 330/01/2016 del 6 dicembre 2016 (presidente e relatore Montanari).

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento Ires notificato dalle Entrate a una società. Secondo l'ufficio la contribuente avrebbe illegittimamente detassato un'imponibile di circa 14mila euro, riconducibile all'incentivo fiscale previsto dall'articolo 6, commi 13-19 (ora abrogati), della legge 388/2000 (la cosiddetta Tremonti ambiente). In particolare, tale norma prevede che la quota di

reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

La società, quantificando il costo agevolabile tramite tale metodo, non lo avrebbe rettificato - secondo l'ufficio - sulla base dei vantaggi economici ottenuti in termini di risparmi energetici conseguiti all'investimento effettuato.

IL METODO

L'approccio incrementale implica la necessità di calcolare e scorporare le riduzioni di spesa e gli aumenti di produttività

Fallimenti. È atto interno della procedura

Ammissione al passivo (anche se tardiva) esentata dal registro

Sara Mecca

■ L'ammissione al passivo fallimentare, disposta dal giudice delegato - sia essa tardiva o tempestiva - non deve essere considerata un provvedimento giurisdizionale, ma un mero "endoprocedimento" tipico della procedura fallimentare. Pertanto non è soggetta al pagamento dell'imposta di registro. A stabilire questo interessante principio è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 332/2016 del 6 dicembre 2016 (presidente Montanari, relatore Romitelli).

L'amministratore di una società depositava presso il tribunale un ricorso per insinuazione tardiva al passivo fallimentare ex articolo 101 della legge fallimentare. Con provvedimento del giudice delegato il credito era iscritto nello stato passivo.

L'agenzia delle Entrate notificava, quindi, al creditore ricorrente un avviso di liquidazione con cui si chiedeva il pagamento dell'imposta di registro, ritenendo il provvedimento di ammissione tardiva del credito come una sorta di "ordinanza" definitiva della controversia. Di conseguenza doveva applicarsi l'articolo 37 del testo unico del registro (Dpr 131/1986), secondo cui sono soggetti all'imposta gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio. Da qui il ricorso del creditore-contribuente impugnava davanti alla Ctp di Reggio Emilia, che ha accolto il ricorso.

Il collegio emiliano ricorda anzitutto che l'articolo 101 della legge fallimentare stabilisce che il procedimento di accertamento delle domande

tardive si svolge nelle stesse forme previste per le domande tempestive di cui all'articolo 95. Quest'ultima norma dispone che all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati. Delle operazioni si redige processo verbale.

In sostanza, quindi, la procedura di accertamento delle domande di insinuazione tardive, così come quelle tempestive, rappresenta un "endoprocedimento" tipico della procedura fallimentare che si estrinseca in un verbale di udienza che dà atto di quanto fatto.

In questo procedimento il curatore propone un progetto dello stato passivo e il giudice delegato in udienza di verifica decide sulle domande, nei limiti indicati dal curatore, redigendo un mero verbale delle operazioni compiute che non è, dunque, un provvedimento giurisdizionale vero e proprio.

Il giudice delegato, peraltro, ha solo funzioni di vigilanza e controllo, emana provvedimenti nella procedura e non rappresenta un organo giudicante.

Quindi l'ammissione tardiva al passivo fallimentare, così come quella tempestiva, non costituiscono un provvedimento giurisdizionale e non sono soggetti all'imposta di registro. Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impositivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

deve calcolarsi come maggior costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto del bene con le caratteristiche di tutela ambientale, rispetto al minor costo che l'impresa avrebbe sostenuto se - nell'acquisizione del bene stesso - non avesse valutato gli effetti sull'ambiente della propria attività, al netto dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri.

In sostanza, l'approccio incrementale di misurazione delle spese ambientali separa la quota parte dell'investimento realizzato al fine di ottenere migliori ambientali dalla restante parte dell'investimento stesso; esso si contrappone all'approccio globale che invece considera ambientale, nella sua interezza, un investimento realizzato anche per altre finalità. Pertanto, la quantificazione del beneficio ai fini dell'agevolazione prevista dalla Tremonti ambientale deve essere effettuata al netto dei benefici derivanti dall'investimento in termini di maggiore produttività e minori costi futuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

NACATUR, l'eccellenza italiana conquista l'Europa

Cresce il fatturato per l'azienda marchigiana leader nei dispositivi ospedalieri di protezione

Anche il 2016 incorona la Nacatur International leader nel mercato nazionale e internazionale dei dispositivi di protezione individuale nel settore Medico Ospedaliero. Da quando il gruppo è nato nel 1993 a Castelvoglio di Monte Porzio, nel cuore produttivo delle Marche, è stato protagonista di una grande avventura imprenditoriale in continua crescita ed è un esempio di come, grazie a un buon intuito e a uno studio competente, si possano creare solide e innovative realtà produttive.

L'avventura inizia con la distribuzione di guanti monouso. In pochi anni l'azienda passa alla loro produzione e oggi è una delle più importanti aziende italiane che produce anche altri prodotti come camici e siringhe, sempre garantendone la sicurezza d'uso. È stata infatti la prima in Italia a certificare i prodotti contro il rischio chimico e biologico in ambito sanitario-ospedaliero, effettuando rigidi test sui prodotti finiti presso enti specializzati in ottemperanza a normative europee di sicurezza e protezione individuale. A guidare il team della Nacatur International è un'imprendi-



Nacatur International.
Stefana Navarra,
amministratore unico

ce di successo, l'amministratore unico Stefana Navarra, che grazie al suo talento è riuscita a creare un'azienda con un organico di una quarantina di persone che quest'anno raggiunge un fatturato di circa 35 milioni.

Il suo processo di internazionalizzazione aggiunge un altro importante tassello nelle strategie del Gruppo in Europa. Infatti dopo l'Italia (Nacatur International) e la Spagna (Nacatur 2 Spagna), il progetto annunciato lo scorso anno è diventato realtà con la nascita di Nacatur France.

"L'anno 2017 è ormai alle porte - spiega Stefana Navarra - con nuove sfide e obiettivi ambiziosi che saranno affrontati con l'entusiasmo e la consapevolezza di un importante gruppo che ha già raggiunto prestigiosi traguardi. I nostri valori, le nostre strategie, la nostra evoluzione nella ricerca, la nostra competitività, un team unico e professionale, sono i punti di forza del nostro successo e siamo certi che anche il mercato francese ci apprezzerà e ci darà grandi soddisfazioni".

www.nacatur.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Legge di bilancio. Dal 2017 elevati i limiti reddituali e introdotta la possibilità di convertire in servizi le remunerazioni di risultato

Produttività, intese da adeguare

Serve l'aggiornamento per erogare prestazioni di welfare e coperture assicurative

PAGINA A CURA DI
Gabriele Sepio

■ Le novità introdotte dalla legge di bilancio per il regime agevolativo dei premi di produttività e del welfare aziendale entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, ma a certe condizioni - potranno produrre effetti sugli accordi di secondo livello già operativi nel periodo d'imposta 2016.

Gli accordi vigenti potranno, infatti, essere modificati o integrati tenendo conto delle seguenti novità:

■ estensione della platea dei beneficiari dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produzione ai titolari di reddito annuo di lavoro dipendente inferiore ad 80mila euro (anziché 50mila);

■ detassazione del premio fino ad un massimo di 3mila euro (era 2mila) o 4mila euro (anziché 2.500) in caso di coinvolgimento del lavoratore nell'organizzazione del lavoro;

■ sostituzione, per scelta del lavoratore, dei premi monetari con assistenza sanitaria, previdenza complementare e in azioni assegnate dal datore di lavoro, anche in deroga ai limiti imposti dall'articolo 51, comma 2, del Tuir e in totale esenzione fiscale.

Con riferimento ai piani di welfare aziendale va tenuto conto che la nuova lettera f) quater dell'articolo 51, comma 2 del Tuir introduce una esenzione dei premi e contributi per prestazioni aventi ad oggetto i rischi extraprofessionali del lavoratore. Inoltre le opere e i servizi socio-assistenziali non concorrono al reddito del lavoratore anche se previsti in esecuzione di contratti collettivi nazionali.

I premi di produzione

Per gli accordi di secondo livello, già firmati e depositati, che prevedono l'erogazione di premi produttività, le nuove regole fiscali troveranno applicazione solo alle somme corrisposte ai lavoratori nel 2017 (principio di cassa). Pertanto, solo a partire dal prossimo periodo d'imposta, i premi fino a 3mila euro erogati a favore di dipendenti con reddito compreso tra 50 e 80 mila euro potranno scontare l'aliquota agevolata.

Per recepire le novità della legge di bilancio, si dovranno integrare gli accordi di secondo livello già esistenti. Stesso discorso vale per le imprese che, pur avendo sottoscritto un'intesa sui premi di produttività, non abbiano ancora previsto la loro sostituibilità con welfare azien-

dale. L'accordo integrativo andrà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di conformità. Si ritiene che l'erogazione dei premi possa avvenire in base agli obiettivi raggiunti entro la fine di quest'anno, secondo le previsioni contenute nel contratto originario.

In caso di contratto sottoscritto ma non ancora depositato si potranno apportare le modifiche prima di procedere al deposito. Le agevolazioni si applicheranno alle erogazioni effettuate nel 2017 anche se il deposito avviene nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

I piani di welfare

Per i piani di welfare già adottati dalle imprese con accordi di secondo livello oppure con regolamenti aziendali, le nuove norme troveranno applicazione relativamente ai servizi erogati e alle spese sostenute (sia dal lavoratore che dal datore) nell'anno 2017.

I premi versati dal datore per le prestazioni relative a rischi extraprofessionali (polizze vita, invalidità e infortuni extraprofessionali) accadranno al nuovo regime di esenzione solo se il versamento è effettuato a partire dal 1° gennaio 2017. L'impresa potrà dedurre integralmente il costo, ai sensi dell'articolo 95 del Tuir, se il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale già prevede tale benefit; in caso contrario si dovrà procedere alla integrazione o modifica dello stesso, senza la quale l'erogazione si considera avvenuta su base volontaria, con deducibilità del costo limitata al 5 per mille (articolo 100 del Tuir).

Gli scenari

L'INTESA	IL CAMPO DI APPLICAZIONE	
Un accordo di secondo livello, firmato e depositato, prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi per l'erogazione dei premi di risultato e la maturazione dei premi alla fine del 2016. L'intesa vale anche per il 2017	Ai premi erogati nel 2016 si applicheranno le vecchie soglie (cioè premio annuo non superiore a 2.000-2.500 euro e per redditi non superiori a 50mila euro). Al contrario, i nuovi limiti della legge di	bilancio (cioè premio non superiore a 3.000-4.000 e reddito annuo non superiore a 80mila euro) si applicheranno, in base al principio di cassa, ai soli premi erogati a partire dal 1° gennaio 2017
Un accordo di secondo livello è stato firmato ma non depositato. Le parti ora vogliono adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017	Le parti avranno la possibilità di apportare le modifiche necessarie prima di procedere al deposito. Le nuove norme della legge di bilancio si	applicheranno alle erogazioni effettuate nel 2017 anche in caso di deposito nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
Un accordo di secondo livello è già stato firmato e depositato. Le parti lo vogliono integrare prevedendo la sostituzione dei premi con welfare aziendale e l'erogazione di contributi per la copertura dei rischi extraprofessionali	L'accordo di secondo livello già esistente (in quanto firmato e depositato) deve essere integrato o modificato. L'integrazione va depositata entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità.	Pertanto, anche se l'integrazione contrattuale viene perfezionata solo nel 2017, l'erogazione dei premi già con la nuova modalità potrà avvenire in base agli obiettivi raggiunti entro la fine del 2016 (così come definiti nella versione originaria dell'intesa)
Una società eroga già nel periodo d'imposta 2016 servizi con una delle finalità previste dall'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir (ad esempio, finalità di educazione). L'erogazione avviene in assezzati contratto o regolamento aziendale, ma sulla base del Ccnl	La norma interpretativa introdotta dalla legge di bilancio si applicherà retroattivamente anche alle opere e ai servizi aventi finalità socio-assistenziale erogati nel corso del 2016, laddove previsti da contratto collettivo nazionale di lavoro, accordo interconfederale o	contratto collettivo territoriale. Nel caso specifico, quindi, i servizi di asilo nido messi a disposizione dei dipendenti già nel corso del 2016 non saranno assoggettati a tassazione per il periodo d'imposta in corso, quando l'erogazione è prevista dal Ccnl
Una piccola impresa del settore manifatturiero priva di rappresentanza sindacale vuole erogare ai propri dipendenti premi di produttività agevolati	La mancanza della rappresentanza sindacale interna non pregiudica l'erogazione di premi di produttività a tassazione ridotta. L'azienda deve comunque	ricepire il contenuto del contratto territoriale o dell'accordo quadro firmato dalle rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale

FOCUS

Asili nido e scuole subito esentasse

■ Le opere e servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto sono esentasse per il lavoratore, già quest'anno, se erogati in conformità a Ccnl, accordi interconfederali o contratti territoriali. Servizi quali gli asili nido per i dipendenti, in base all'interpretazione fornita dalla legge di bilancio (lettera f), comma 2, dell'articolo 51 del Tuir, non saranno tassati per il periodo d'imposta in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno 1,5 miliardi di sacchi per rifiuti e la congelazione dei cibi

Virosac, crescono tutti i numeri aziendali



per il segmento bio alcune referenze hanno avuto un grande riscontro. È il caso del sacchetto Biopratico di 35x42cm, l'unico prodotto in Italia con le maniglie e del sacchetto BioMaxi formato condominiale 70x110cm. Quest'ultimo rappresenta un'eccellenza che ha avuto un'ottima performance in tutti i cluster di punti vendita dove è stato inserito. Numeri ed esempi che attestano dunque "una crescita di Virosac in tre direzioni fondamentali - sottolinea l'amministratore -: fatturato, quota del settore bio e tasso di innovazione, da cui deriva il lancio di nuovi prodotti". Virosac continua così a proporsi come punto di riferimento nel mercato grazie alla continua capacità innovativa e alla sinergia tra strategia commerciale e di comunicazione. Negli anni la Virosac ha sviluppato un trend di crescita davvero significativo: negli ultimi 10 anni il fatturato lordo è cresciuto di oltre il 55%. Alla crescita della produzione, del fatturato e della quota di mercato, corrisponde anche una crescita prospettica per il territorio, grazie all'aumento degli occupati, con 10 nuove assunzioni nel solo primo semestre di quest'anno. Un successo che ha radici solide ed è alimentato da una visione d'impresa che ha idee molto chiare. Fin dalla nascita Virosac ha considerato che il tema della gestione corretta dei rifiuti fosse intimamente legato a quello della tutela dell'ambiente e che fosse necessario studiare, con l'evolversi delle forme di consumo, anche soluzioni adatte a ridurre al minimo il loro impatto ambientale. Per questo è stata tra le prime aziende in Italia ad ottimizzare l'utilizzo di plastiche biodegradabili o rigenerate, ottenendo la licenza numero 1 della Novamont per i sacchi a base di amido di mais e oggi ha una linea di sacchetti bio altamente performanti in termini di vendite e gradimento del mercato. Virosac è sinonimo di qualità e innovazione perché, pur operando in un settore all'apparenza poco portato allo sviluppo di nuove tecnologie, la strategia dell'azienda è investire costantemente in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. "Una percentuale significativa del fatturato è costantemente reinvestito in azienda per alimentare una crescita basata su processi e prodotti ad elevato contenuto tecnologico - conferma Casagrande - il risultato sono i numerosi brevetti ottenuti e i costanti lanci di nuovi prodotti". Già certificata Uni En ISO 9001/2015, Virosac ha ottenuto a fine ottobre 2016 anche la certificazione ISO 14001/2015, che definisce i requisiti per un corretto sistema di gestione ambientale. "Questa certificazione - commenta Casagrande - rafforza la strategia aziendale basata sul massimo rispetto ambientale attraverso l'eccellenza: più coinvolgimento della leadership; maggiore allineamento con la direzione strategica; miglioramento della performance ambientale con iniziative proattive; comunicazione più efficace; approccio al ciclo di vita che considera ogni fase del prodotto o del servizio, dallo sviluppo alla sua maturazione". Virosac, che produce nel suo stabilimento di Pederobba (TV), ha una soluzione per ogni esigenza, poiché in questi anni la produzione si è continuamente aggiornata. Nell'ampio portafoglio di prodotti Virosac si annoverano, il pratico sistema di chiusura brevettato Lacciosac con laccio; lo Stop-sac, un adesivo applicato direttamente al prodotto per far aderire il sacco alla pattumiera; Saccopratico, un sacchetto con maniglie estraibili; il sistema Antigoccia, per evitare inde-

siderate rotture nei sacchetti oltre a Durapiù, un sacco frigo che aumenta la conservazione dei cibi. "Sistema Sicuro" è poi il sistema che permette la distribuzione funzionale di guanti e sacchetti in rotolo che porta finalmente una ottimale gestione nei reparti ortofrutta degli iper e supermercati. Virosac è anche distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Teflon (marchio registrato da Dupont) per una serie di articoli specifici per forno, come il "Teglia Teflon" e il "Fornello Pulito". "Creare valore - conclude Casagrande - è l'obiettivo di Virosac che si impegna ad operare regolarmente nei confronti del territorio, dei consumatori finali, dei clienti e dei collaboratori".

■ VIROSAC Srl
Pederobba (TV)
Tel. +39 0423 688250
www.virosac.com

PROSSIMA INSERZIONE 17/01/2017 - VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTI

TRIBUNALI DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

LE VENDITE GIUDIZIARIE

Sono aperte a tutti e per partecipare non è richiesta l'assistenza di un legale o di altro professionista. Si tengono presso l'Ufficio del Giudice o del Professionista Delegato alla vendita. Le vendite si svolgono con il sistema dell'asta senza incanto salvo differenti modalità specificate nell'ordinanza o nell'avviso di vendita. Le vendite si svolgono in Tribunale o presso lo studio del Professionista Delegato. Oltre al prezzo sono dovuti i soli oneri fiscali (IVA o IMPOSTA DI REGISTRO) con possibilità di utilizzare le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo ecc.). Il trasferimento della proprietà e la consegna avvengono all'atto del decreto di trasferimento, previo versamento del saldo prezzo nel termine previsto e delle spese di registrazione, trascrizione e voltura catastale. L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita saranno cancellate a spese e cura della procedura. Non è previsto l'intervento del Notaio.

COME PARTECIPARE

Chiunque sia interessato all'acquisto deve depositare, nel termine indicato dalle condizioni di vendita del singolo procedimento verificabili nell'ordinanza o avviso di vendita, un'offerta di acquisto in busta chiusa: l'offerta deve contenere l'indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino

ad ¼ (è quindi valida la offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base) e il versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, salva diversa indicazione contenuta nell'ordinanza / avviso di vendita. (le modalità di versamento della cauzione, saranno determinate dalla singola ordinanza di vendita). La offerta non è revocabile. Alla udienza fissata per la vendita verranno aperte le buste e, se vi saranno più offerte, si procederà ad una gara sulla base dell'offerta più alta e con la offerta in aumento indicata nella ordinanza/avviso di vendita. La aggiudicazione è definitiva: non sono possibili offerte in aumento dopo la aggiudicazione neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione l'acquirente deve versare, nei termini fissati dall'ordinanza / avviso di vendita (dal 90 al 120 gg.), il saldo prezzo: in mancanza perderà la cauzione e il bene verrà posto nuovamente in vendita. Il versamento del saldo prezzo è effettuabile a mezzo di **pattuzione di prestito bancario** ai sensi dell'art. 585 c.p.c.: l'Istituto bancario eroga la somma destinata a saldo prezzo direttamente al delegato alla vendita e nel decreto di trasferimento si dà atto della modalità di pagamento del prezzo disponendo che il pignoramento non venga cancellato se non contestualmente alla iscrizione della ipoteca di primo grado a garanzia della restituzione del prestito. Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; quanto alle condizioni del bene, alla sua natura e tipologia, alle sue caratteristiche distintive (presenza di abusi, possibilità di sanatoria, oneri, etc...) gli

interessati possono prendere visione della perizia sul sito internet del Tribunale. Attesa l'entrata in vigore della legge 132 del 2015 e la riforma delle modalità di vendita si raccomanda agli interessati di prendere contatto con il Professionista che si occupa della vendita del singolo bene e che è indicato in calce ad ogni avviso. Sarò costui a fornire tutte le indicazioni circa le modalità in dettaglio della vendita e ad agevolare e accompagnare l'acquirente in ogni fase dell'acquisto. **PRIMA DI PARTECIPARE ALL'ASTA CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE (AVVISO / ORDINANZA DI VENDITA, PERIZIA) DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE: WWW.TRIBUNALE.MILANO.IT.**

SEZIONE FALLIMENTI TRIBUNALE DI MILANO

Gli interessati devono depositare la cauzione tramite bonifico bancario sul conto intestato a TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE FALLIMENTARE pari ad 1/10 del prezzo offerto e formulare l'offerta di acquisto, che è irrevocabile ai sensi dell'art.571 c.p.c. MODALITÀ: Entro le h. 13.00 del giorno antecedente la data fissata per l'esame delle offerte e/o per la gara tra gli offerenti l'offerente trasmette o mezzo fax al numero 02-45503393 1) copia del bonifico effettuato con numero di CR0 2) offerta di acquisto 3) fotocopia documento di identità e/o copia certificato aggiornato emesso dal registro imprese se l'offerente è società 4) dichiarazione,

in duplice copia, relativa alle modalità di restituzione della cauzione. ATTENZIONE: Sono comunque valide le eventuali diverse condizioni previste nell'ordinanza o nell'avviso di vendita di ogni asta sezione fallimenti.

Novità: GARA TELEMATICA beni mobili www.asteevisti.it e www.canaleaste.it; per tutti gli altri tribunali della corte d'appello di Milano i siti www.portaleaste.com, www.astalegate.net e www.asteimobili.it

Perizia e ordinanza di vendita VIA TELEFONO: numero ripartito 848-800583; VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 0393309896

Per maggiori informazioni e per visionare le perizie degli immobili in vendita, consultare, oltre ai siti dei singoli tribunali sottoindicati, i seguenti portali nazionali: per Milano www.asteevisti.it; per Asti www.asteevisti.it; per Genova www.asteevisti.it; per Torino www.asteevisti.it; per Padova www.asteevisti.it; per Venezia www.asteevisti.it; per Bologna www.asteevisti.it; per Firenze www.asteevisti.it; per Roma www.asteevisti.it; per Napoli www.asteevisti.it; per Bari www.asteevisti.it; per Palermo www.asteevisti.it; per Catania www.asteevisti.it; per Messina www.asteevisti.it; per Reggio Calabria www.asteevisti.it; per Calabria www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio www.asteevisti.it; per Umbria www.asteevisti.it; per Marche www.asteevisti.it; per Abruzzo www.asteevisti.it; per Molise www.asteevisti.it; per Basilicata www.asteevisti.it; per Puglia www.asteevisti.it; per Campania www.asteevisti.it; per Lazio

EDILIZIA E AMBIENTE

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

Titoli abilitativi. Il Dlgs 222 cancella definitivamente la Dia: per le nuove costruzioni servono Scia o permesso di costruire

Più cantieri senza «nulla osta»

Dall'11 dicembre sono attività libera i lavori soggetti a comunicazione semplice

A CURA DI

Raffaele Lungarella

■ Si è ampliato il ventaglio degli interventi che possono essere realizzati senza nessuna comunicazione al Comune. È entrato in vigore l'11 dicembre il Dlgs 222/2016 (il cosiddetto Sciaz) che cancella la comunicazione di inizio attività (Cil) e sposta i lavori per i quali era necessaria in edilizia libera. Il Dlgs allarga lo spazio della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e manda in pensione la dichiarazione di inizio attività (Dia).

Il decreto, con un maxitabellone esplicativo, individua sia per l'edilizia che per gli altri settori, il regime abilitativo cui è sottoposta ogni attività: autorizzazione espressa da parte della Pa, silenzio assenso, Scia o comunicazione.

Il Dlgs 222 dà attuazione alla legge 124/2014, che delega il Governo a riorganizzare le amministrazioni pubbliche per accelerare e rendere più semplice le procedure burocratiche e l'accesso ai servizi. In particolare l'articolo 5 della legge delega il Governo a emanare anche più di un Dlgs per la definizione dei regimi amministrativi da applicare per iniziare un'attività. Il 222 è noto come Dlgs sulla Sciaz perché è stato preceduto dal Dlgs 126/2016 sulle iniziative che la Pa deve mettere in atto per semplificare e rendere agevole la presentazione della Scia (si vede il Sole 24 Ore del 7 novembre 2016).

Niente più Dia

La semplificazione dei regimi amministrativi in materia di edilizia passa dalle modifiche introdotte ad alcuni articoli del Testo unico dell'edilizia (il Dpr 380/2001). I titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi diventano tre: la co-

municazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire (salvo che in presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali sulla domanda di permesso di costruire può anche formarsi il silenzio assenso).

Scompare dal catalogo dei titoli abilitativi alle attività edilizie la dichiarazione di inizio attività. Tutto quello per cui prima era necessaria la Dia alternativa al permesso di costruire ora può essere fatto con la Scia alternativa all'autorizzazione. Rientrano in questo cambio di titolo abilitativo:

■ gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la realizzazione di un immobile anche se totalmente diverso dal precedente, con aumento

del numero delle unità immobiliari, del suo volume o della sua superficie;

■ le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica i cui piani attuativi (o gli accordi tra le parti aventi lo stesso valore) prevedono dettagliate disposizioni relative alla planimetria, al volume, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive dei manufatti.

Edilizia libera più ampia

Con l'entrata in vigore del Dlgs 222 si allunga la lista delle attività di edilizia libera, per le quali prima era necessaria la comunicazione di inizio lavori (Cil) senza l'asseverazione di un tecnico. Non serve più, per esempio, nessun titolo abilitativo per installare pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici ubicati fuori dai centri storici.

La lista nazionale

Per il settore dell'edilizia, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero della Semplificazione, deve emanare, nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del Dlgs 222 - e cioè entro il 9 febbraio -, un decreto, da passare al vaglio della conferenza unificata, che dettagli la lista delle opere edilizie indicate nel maxitabellone allegato al Dlgs e indichi il titolo abilitativo necessario.

Si tratterà cioè di una legenda unica, finalizzata all'applicazione dello stesso regime giuridico su tutto il territorio nazionale. Dovrebbe essere un ulteriore passo avanti sulla strada dell'unificazione della normativa e della modularizzazione del campo delle costruzioni. Le nuove regole dovranno però essere recepite dalle Regioni, che avranno tempo fino al 30 giugno 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia il catalogo delle opere

DALLA COMUNICAZIONE ALL'ATTIVITÀ LIBERA

Passano dalla comunicazione inizio lavori non asseverata all'edilizia libera i seguenti interventi:

- opere di **pavimentazione** e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapepini interamente interrate e non accessibili, vasche

di raccolta delle acque, locali tombati;

- **pannelli solari**, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al Dm lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (centri storici);
- **aree ludiche senza fini di lucro** e realizzazione degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

OPERE SOGGETTE A SCIA

Sono soggetti a Scia i seguenti interventi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente:

- **manutenzioni straordinarie** che riguarda le parti strutturali dell'edificio. Sono comprese le opere e le modifiche per rinnovare e sostituire parti degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità, la volumetria totale e non comportino cambi d'uso;
- **restauro e risanamento conservativo** che riguarda le parti strutturali dell'edificio. Sono compresi gli interventi per conservare l'organismo edilizio e assicurare la funzionalità mediante un insieme

sistematico di opere che ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Sono inclusi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;- **ristrutturazione edilizia**, cioè gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che non portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici

OPERE CHE PASSANO DA DIA A SCIA

Passano dalla Dia in alternativa a permesso di costruire alla Scia in alternativa al permesso di costruire i seguenti tipi di lavori:

- interventi di **ristrutturazione edilizia** che portino a un **organismo edilizio** in tutto o in parte **diverso** dal precedente e che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure gli interventi che, per i soli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d'uso, oppure gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di

immobili sottoposti a vincoli in base la Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)

- **nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica** qualora siano disciplinate da **piani attuativi** comunque denominati, compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

Fine lavori. Ma i documenti sono simili

L'agibilità passa dal certificato alla segnalazione

■ Va in pensione il certificato di agibilità, rilasciato finora dal Comune, per attestare che un edificio, e gli impianti in esso installati, sono conformi al progetto e alle normative vigenti in fatto di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

La nuova segnalazione

D'ora in avanti il titolare del permesso di costruire o della Scia, nei 15 giorni successivi all'ultimazione dei lavori di finitura dell'opera, non dovrà più richiedere il rilascio del certificato, ma dovrà presentare una segnalazione certificata allo sportello unico per l'edilizia del Comune in cui è localizzato l'intervento. È un cambio di procedura dovuto alle modifiche introdotte con il Dlgs 222/2016 agli articoli sull'agibilità degli edifici del Dpr 380/2001, il testo unico per l'edilizia.

La documentazione da allegare alla segnalazione certificata si discosta poco da quella che doveva essere presentata con la richiesta del certificato. Il direttore dei lavori o un altro tecnico deve, tra l'altro, attestare che l'edificio presenta tutte le condizioni richieste per poter essere considerato agibile; deve essere anche attestata la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme in materia di accessibilità e di barriere architettoniche.

Con le regole precedenti occorre allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio; con le nuove devono essere indicati gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

Le Regioni e i Comuni dovranno stabilire i criteri per effettuare i controlli per veri-

ficare che le dichiarazioni riportate nella documentazione allegata alla segnalazione riflettano effettivamente i lavori realizzati.

L'agibilità continua a essere richiesta per le nuove costruzioni, per gli edifici demoliti e ricostruiti totalmente o in parte e per quelli sui quali sono stati realizzati interventi che ne hanno aumentato l'altezza. La segnalazione certificata interessa anche gli edifici già esistenti nel caso in cui siano stati realizzati lavori che possano avere inciso sul loro stato di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Non cambiano neanche, sia pure con qualche specificazione, le altre tipologie di edifici che possono essere interessate alla segnalazione certificata relativa all'agibilità. Si tratta di singoli edifici o di loro parti, funzionalmente autonomi, nei casi in cui siano realizzate e collaudate fognature, reti di distribuzione delle acque o altre opere di urbanizzazione primaria sull'intero complesso edilizio e siano state completate e collaudate o certificate le sue parti strutturali e gli impianti relativi alle parti comuni. Possono essere interessate anche singole unità immobiliari, completate e collaudate nelle loro parti strutturali e le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'edificio.

Sanzioni confermate

La mancata segnalazione, nei casi in cui essa è obbligatoria, espone a una sanzione amministrativa variabile da 77 a 464 euro (sono le stesse cifre previste in precedenza in caso di mancata della richiesta del certificato di agibilità).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Persone e diritto. Le pronunce dei giudici e la legge «Cirinnà»

La giurisprudenza precisa diritti e doveri delle nuove famiglie

Sulle adozioni mancano soluzioni univoche

A CURA DI

Selene Pascasi

■ No all'espulsione dello straniero convivente di fatto di una cittadina italiana. Imposta ridotta per la donazione fatta al partner gay con cui è stata stipulata un'unione all'estero. Possibilità per il giudice di intervenire a tutela dei figli minori se la coppia omosessuale si separa. Sono alcuni dei punti fermi messi negli ultimi mesi dai giudici sui diritti e doveri all'interno delle famiglie non fondate (per forza o per scelta) sul matrimonio.

Si tratta di pronunce emesse sulla scorta della legge 76 del 2016, nota come legge "Cirinnà" (dal cognome della senatrice del Pd prima firmataria del Ddl), in vigore dal 5 giugno 2016. La legge ha introdotto le unioni civili, aperte alle coppie gay, e le convivenze di fatto, che possono legare sia i partner omosessuali che quelli eterosessuali. Con le unioni civili l'Italia - ammonita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso «Oliari e altri» del 2015, per mancata applicazione dell'articolo 8 della Cedu circa il diritto di «ogni persona» al rispetto della propria vita privata e familiare - si è allineata agli standard europei. Stipulandole, i partner omosessuali possono conquistare diritti e doveri quasi uguali a quelli riconosciuti a marito e moglie, con alcune importanti eccezioni: non sono previsti l'obbligo di fedeltà né la possibilità di adottare.

In realtà, alcune soluzioni codificate dalla legge 76 erano

già state anticipate dalla giurisprudenza: ad esempio, con il riconoscimento dell'obbligo di contribuire ai bisogni familiari. Ora, sull'onda della legge 76, la Cassazione (sentenza 44182 del 18 ottobre 2016) ha ritenuto la convivenza certificata con una cittadina italiana condizione ostativa all'espulsione disposta come misura alternativa alla detenzione. E, basandosi sull'equiparazione tra matrimonio e unione civile, la Ctr Liguria (sentenza 575/1/2016) ha esteso alla donazione fra gay uniti civilmente l'applicazione dell'imposta agevolata per i familiari.

Si tratta di tematiche che a volte dividono i giudici. È accaduto, ancora di recente, sulla *stepchild adoption*, l'adozione del figlio del partner, consentita dall'articolo 44 della legge 184/83 all'interno delle coppie sposate, ma non estesa dalla legge 76 alle unioni civili. L'articolo 1, comma 20, della legge 76 precisa che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». La disposizione lascia aperta la strada dell'adozione «in casi particolari», che i giudici hanno a volte battuto per ammettere la *stepchild adoption* anche all'interno delle coppie gay.

Un orientamento confermato dalla Cassazione che, da ultimo con la sentenza 12962 del 22 giugno 2016, ha sancito il diritto di una donna di adottare la bimba partorita e riconosciuta dalla compagna, nata con la feconda-

zione assistita. La decisione è fondata, spiegano i giudici, sul comma 1, lettera d), dell'articolo 44 della legge 184/83, che consente anche a chi non è sposato di adottare un minore «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Per la Cassazione si tratta di una clausola di chiusura, che permette l'adozione non legittimante - a prescindere dallo stato di abbandono del minore - per tutelare il legame del minore con la persona che, in concreto, se ne prenda cura.


Al contrario, il Tribunale per i minorenni di Milano ha dettato con le sentenze 261 e 268, rese il 17 e il 20 ottobre 2016, in relazione a domande promosse, rispettivamente, dalla compagna e dal convivente etero delle madri di due minori - linee restrittive sull'adozione del figlio del partner. In entrambi i casi, i giudici, prendendo le distanze dalla Cassazione, hanno escluso che, in mancanza di uno stato di abbandono materiale o morale dei minori, si possa disporre l'adozione in favore del compagno, omo o etero, del genitore. Questo perché le ipotesi elencate nell'articolo 44 della legge 184/83 in tema di adozione in casi particolari sono tassative e, perciò, insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

I testi delle sentenze commentate
www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Le indicazioni dei tribunali



UNIONE ALL'ESTERO

IMPOSTA SULLE DONAZIONI
Alla donazione fatta tra due persone dello stesso sesso, che hanno contratto un'unione domestica di diritto svizzero, si applica l'imposta sulle donazioni con l'aliquota agevolata prevista per i «familiari» dal decreto legge 262/2006. Lo ha stabilito la **Ctr Liguria**, con la **sentenza 575/1 del 18 aprile 2016**: pronunciata quando la legge "Cirinnà" (76/2016) era ancora all'esame del Parlamento, la sentenza ha confermato l'orientamento della precedente giurisprudenza, che aveva già riconosciuto l'equiparazione ai «familiari» dei coniugi omosessuali sposati all'estero



CONVIVENZA

DICHIARAZIONE IN ANAGRAFE
La convivenza ha una natura "fattuale": si tratta, cioè, di una formazione sociale non esternata dal partner mediante un vincolo civile formale. La dichiarazione anagrafica va quindi considerata come strumento privilegiato di prova, e non anche come elemento costitutivo del rapporto. Infatti l'articolo 1, comma 37, della legge 76/2016 richiama la dichiarazione anagrafica «per l'accertamento della stabile convivenza», ossia per la verifica di uno dei requisiti costitutivi, ma non per accertarne l'effettiva esistenza fattuale. Lo ha stabilito il **Tribunale di Milano** con l'**ordinanza del 31 maggio 2016**, quando la legge 76 ancora non era operativa (è in vigore dal 5 giugno)




DUE MADRI

NELL'ATTO DI NASCITA
Alla luce del preminente interesse del minore, è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino nato all'estero da un progetto genitoriale di coppia (due donne sposate e successivamente divorziate) sia figlio due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo). Infatti, secondo la **sentenza 19599 del 30 settembre 2016 della Cassazione**, non è opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla regola, di rango non costituzionale siccome sancita dall'articolo 269 del Codice civile, per cui è madre colei che ha partorito



COPPIA MISTA

BLOCCATA L'ESPULSIONE
La convivenza dello straniero con una cittadina italiana, che sia certificata da un contratto di convivenza stilato in base alle disposizioni della legge 76/2016, è condizione ostativa all'espulsione disposta a titolo di misura alternativa alla detenzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 286/1998. Lo ha stabilito la **Cassazione con la sentenza 44182 del 18 ottobre**. La sussistenza (o l'insussistenza) della causa ostativa deve essere valutata al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione




STEPCHILD ADOPTION/1

APERTURA DELLA CASSAZIONE
Si all'adozione, da parte della partner omosessuale, del figlio della compagna. Lo ha deciso la **Cassazione**, con la **sentenza 12962 del 22 giugno 2016**. Secondo i giudici, infatti, l'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 184/83 (che disciplina l'adozione «in casi particolari» e, nello specifico, «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo») è clausola di chiusura, tesa a consentire l'adozione non legittimante in tutti i casi in cui occorre tutelare il legame tra il minore e chi, in concreto, se ne prenda cura. Per questa ragione, questa forma di adozione è aperta anche ai single e alle coppie di fatto




STEPCHILD ADOPTION/2

IL NO DEI GIUDICI DI MILANO
Respinta la domanda di adozione "incrociata" presentata da due donne, unite da una stabile relazione affettiva, per le loro due figlie biologiche. Lo ha deciso il **Tribunale dei minorenni di Milano** che, con la **sentenza 261 del 17 ottobre 2016**, ha preso le distanze dall'orientamento della Cassazione. Per i giudici non si può applicare l'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 184/83 perché i minori non sono in «stato di abbandono», né l'articolo 44, comma 1, lettera b), perché le due donne non sono sposate. La legge 76/2016, ricorda la sentenza, non si applica alle norme dettate in tema di adozione



STEPCHILD ADOPTION/3

STOP ALLA COPPIA ETERO
Il convivente di fatto (etero) non può adottare il figlio della compagna. Questo perché il minore non è in stato di abbandono. Né il richiedente è sposato con la madre del bambino: a quest'ultimo non è quindi possibile garantire la stabilità propria della famiglia tradizionale. Lo ha deciso il **Tribunale dei minorenni di Milano** con la **sentenza 268 del 20 ottobre 2016**, che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (proposta dal Pm) dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 184/83, perché non prevede l'adozione da parte del convivente more uxorio del genitore del minore




COPPIA GAY

IMPATTO DELLA SEPARAZIONE
L'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato con soggetti che non siano parenti, è riconducibile all'ipotesi di condotta del genitore «comunque pregiudizievole al figlio», in relazione alla quale l'articolo 333 del Codice civile già consente al giudice di adottare i provvedimenti convenienti. Pertanto, secondo la **Corte costituzionale**, che si è pronunciata con la **sentenza 225 del 20 ottobre 2016**, non sussiste alcun vuoto normativo di tutela per i figli contesi in caso di separazione di una coppia gay

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TRIBUNALE DI MASSA



CONDIZIONI DI VENDITA

Gli immobili oggetto di vendite giudiziarie saranno venduti con il sistema della vendita **SENZA INCANTO**:
 1. Presentare l'offerta in busta chiusa da presentare alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari oppure presso lo studio del Professionista Delegato entro il giorno precedente alla Vendita, come indicato in ciascun avviso. Sulla busta dovrà essere scritto il nome del Giudice, del professionista delegato alla vendita e del soggetto che la presenta materialmente;
 2. Offrire almeno **75%** del prezzo base d'asta. (es. prezzo base 100.000,00 offerta minima ammessa 75.000,00);
 3. Versare cauzione pari al 10% del prezzo offerto (es. 7.500,00);

ESECUZIONI IMMOBILIARI ABITAZIONI E BOX

AULLA - Procedura Esecutiva n. 75/14. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto Unico: nella Frazione Albiano Magra, Via Repubblica n. 50: **Appartamento** di vani 7,5 con annessa cantina posta al piano seminterrato, ed ampia area esterna di pertinenza pavimentata. **Prezzo base: Euro 99.140,62**, offerta minima: Euro 74.355,46. **Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 9.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Benedetta Chiappale, tel. 347 3585360 - 0585 787190

AULLA - Procedura Esecutiva n. 158/13. G.E. Dott. Elisa Pinna. Lotto 1) Piena proprietà di immobile ad uso abitativo in Via Malacosta snc e terreno pertinenza di mq 2242. **Prezzo base: Euro 170.356,75**. Lotto 2) Piena proprietà di locale ad uso autotrimessa di mq 78 in Via Malacosta snc. **Prezzo base: Euro 30.951,90**. Lotto 3) Piena proprietà di immobile ad uso abitativo in Via Malacosta snc di vani 5. Occupato. **Prezzo base: 63.799,61. Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 9.00.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Roberto Pagliuca, tel. 0585 41323 - 45743

AULLA - Esecuzione n. 201/14 RGE. G.E. Dott. Elisa Pinna. Lotto unico: via Apua n.2. Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al p.II di vani 5, sprovvisto di ascensore. Abitazione di tipo popolare, inserita in un fabbricato costituito da più unità immobiliari. Sup. compl. è di ca mq. 102,00, lo stato di manutenzione è valutato sufficiente. Occupato. **Prezzo base: Euro 56.418,75**, offerta minima: Euro 42.314,06. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il professionista Delegato e Custode Giudiziario: Dott. Mario Tolaini, tel. 0585 74076

AULLA - Procedura El 155/14. G.E. Dr.ssa Pinna. Lotto Unico: via Nazionale n. 247. Piena proprietà di abitazione su più livelli-superficie reale mq 266 ca.- con corte pertinenza mq 93 ca e box auto 33 mq c.a. Per le conformità edilizie e urbanistiche si rimanda all'avviso di vendita. Occupato. **Prezzo base Euro 134.707,90**. Offerta minima: Euro 101.030,92. **Vendita senza incanto 20.02.2017 ore 10.30.** Delegato e Custode dr.ssa Vigneron tel. 0585/340396-347/1596508

CARRARA - Esecuzione 157/13. G.E. Dr.ssa Elisa Pinna - Lotto unico: Frazione di Codena, Via Donatello n. 9 - Piena proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione, dislocata su due livelli con accesso principale indipendente da Via Donatello e con possibilità di accesso anche dal Vicolo di Via Romani. Occupato; in corso di liberazione. **Prezzo base: Euro 98.048,00**. Offerta minima: Euro 73.536,00. **Vendita senza incanto 24.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Delegato alla vendita e custode giudiziario Dr. Santangelita Federico tel. 0585.813634

CARRARA - Esecuzione n. 156/14+155/15. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto unico: loc. Bergiola Foscinaia, via Nuova Bergiola n.33. Diritti della piena proprietà su villetta unifamiliare sviluppata su due piani fuori terra. È servito da una corte pertinenza di ca mq 3370. Occupato. Irregolarità come da perizia. **Prezzo base: Euro 369.200,00**, offerta minima: Euro 276.900,00. **Vendita senza incanto: 24.2.2017 ore 09.30.** Info presso il Professionista Delegato: Avv. Roberta Catapiani, tel. 0585 834298 - cell. 339-4602702.

CARRARA - Esecuzione n 165/14. G.E. Dott. Elisa Pinna. Piena proprietà di: Lotto 1- via XX Settembre n 53. **Appartamento** posto al p. I con caratteristiche non di lusso. Abusi come da perizia. Occupato. **Prezzo base Euro 142.612,50**, offerta minima: Euro 106.959,37. Lotto 2: Via XX Settembre n 53. **Negozi**o posto al p.t. corredato di uno sgabuzzino e di un piccolo wc. Abusi come da perizia. Occupato. **Prezzo base Euro 27.300,00**, offerta minima: Euro 20.475,00. **Vendita senza incanto. 20.2.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato e Custode Giudiziario: Avv. Massimo Pinza, tel. 0187.1820336

CARRARA - Procedura n. 68/13. G.E.: Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto 1: Via Mulazzo n. 11 - piena proprietà per la quota di 1/1: **Appartamento** di vani 6,5 situato al V° piano con annesso garage di mq 12. Diritto in quota di 63,73/1000 di vano condominiale. Occupato. **Prezzo base: Euro 107.386,88**, offerta minima: Euro 80.540,16. **Vendita senza incanto: 27.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato e Custode Giudiziario Dott. Roberto Serafini, tel. 0584 361559

Giudizio di Divisione n. 1352/13. G.E. Dott.ssa Sara Farini. Lotto 4) - piena proprietà in Comune di Casola in Lunigiana. Appezamenti di terreno. **Prezzo base: Euro 5.410,48**. Offerta minima: Euro 4.057,86. Lotto 6) - piena proprietà in Comune di Fivizzano, loc. ai Cerri: Appezamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale vetusto. **Prezzo base: Euro 25.659,47**, offerta minima: Euro 19.244,60. Lotto 10) - piena proprietà in Comune di Fivizzano, loc. ai Cerri n. 52, di fabbricato rurale di due piani f.t. Libero. **Prezzo base: Euro 42.835,22**, offerta minima Euro 32.126,41. **Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 09.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Roberta Catapiani, tel. 0585/834298 cell. 339/4602702

LICCIANA NARDI - Esecuzione n. 61/14. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Piena proprietà di: Lotto A (1), Corso Aeronautica snc, civile abitazione ubicata al p. I di un fabbricato condominiale, con annessi due vani pertinenza; Occupato. Sup. tot. mq 169. **Prezzo base: Euro 42.534,16**, offerta minima: Euro 31.900,62. Lotto B (2), Corso Aeronautica snc, civile abitazione al p.I. con annesso giardino pertinenza. Sup. lorda mq 96,00. Libero. **Prezzo base: Euro 68.514,90**, offerta minima: Euro 51.386,17. Lotto C (3), Corso Aeronautica snc, civile abitazione al p.I. annesso giardino. Sup. lorda mq 50,00. Libero. **Prezzo base: Euro 36.077,15**, offerta minima: Euro 27.057,86. Lotto D (4) loc. Sommoripola Porzioni di fabbricato ad uso civile abitazione e terreni, in cattedo di manutenzione Libero. **Prezzo base: Euro 15.998,06**, offerta minima: Euro 11.998,54. Lotto E (5) Loc. Baccana, piccolo manufatto in pietraie. Libero, ma non accessibile. **Prezzo base: Euro 3.656,22**, offerta minima: Euro 2.742,16. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dott. Mario Tolaini, tel. 0585 74076

4. L'OFFERTA NON È REVOCABILE.

All'udienza fissata per la vendita verranno aperte le buste e, se vi saranno più offerte, si procederà ad una gara sulla base dell'offerta più alta e con l'offerta in aumento indicata nell'ordinanza di vendita. L'udienza di vendita si tiene presso il Tribunale di Massa. L'aggiudicazione è definitiva: non sono possibili offerte in aumento dopo l'aggiudicazione. Dopo la stessa l'acquirente deve versare, nei termini fissati dall'ordinanza il saldo prezzo; in mancanza perderà la cauzione e il bene verrà posto nuovamente in vendita. Quanto alle condizioni del bene, alla sua natura e tipologia, alle sue caratteristiche distintive (presenza di abusi, possibilità di sanatoria, oneri condominiali, etc...) gli interessati possono prendere visione della perizia sui siti internet

2.742,16. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dott. Mario Tolaini, tel. 0585 74076

MASSA - Esecuzione n 57/15. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Via Ponteestrada n.7 Piena proprietà superficaria oltre ai diritti proporzionali spettanti sulle cose comuni di: Lotto 1: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 2: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 3: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 4: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 5: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 6: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 7: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 8: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 9: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 10: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 11: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 5.082,41**, offerta minima: Euro 3.811,81. Lotto 12: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 4.782,41**, offerta minima: Euro 3.586,81. Lotto 13: **Cantina** al p.t. di mq 7,00. **Prezzo base: Euro 4.732,41**, offerta minima: Euro 3.549,31. Lotto 14: **posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Lotto 15: **Posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Lotto 16: **posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Lotto 17: **posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Lotto 18: **posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Lotto 19: **posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Lotto 20: **posto** auto coperto al p.t. di mq 12,00. **Prezzo base: Euro 4.360,64**, offerta minima: Euro 3.270,48. Tutti i lotti risultano liberi. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 12.30.** Info presso il Professionista Delegato e Custode Giudiziario: Dott. Francesco Isopoli, tel. 0585-630013.

MASSA - Procedimento di divisione n. 1655/16. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto n.1: Diritto della piena proprietà di abitazione di tipo civile del tipo villetta a schiera, fraz. Marina di Massa, via dei Salici n.1 ex Via dei Gunchi, su tre piani fuori terra con accesso condominiale. Spese condominiali pregresse. In corso di liberazione. **Prezzo base: Euro 202.900,00**, offerta minima: Euro 152.200,00. **Vendita senza incanto: 24.2.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Stefano Di Nubila, tel. 333 6769842

MASSA - Esecuzione n. 19/15 RGE. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto unico: Via Cavour n.12. Piena proprietà di appartamento al piano quarto, di vani 6. Spese condominiali pregresse. Libero. **Prezzo base: Euro 163.520,00** offerta minima: Euro 122.640,00. **Vendita senza incanto. 24.2.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato: Avv. Stefano Di Nubila, tel. 333 6769842.

MASSA - Procedura esecutiva n. 89/09. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto 1) - Piazza IV Novembre (angolo via Delle Merce) Piena proprietà di appartamento ubicato al p. primo di vani 6,5. **Prezzo base: Euro 92.313,14**. Offerta minima: Euro 69.234,85. Lotto 2) - via Pellegrini, Piena proprietà di fondo ad uso commerciale ubicato al p.t. ed in buono stato di manutenzione di mq 49. **Prezzo base: Euro 60.717,08**. Offerta minima: Euro 45.537,81. **Vendita senza incanto 27.2.2017 ore 10.30.** Info presso il Custode Giudiziario Avv. Francesco Rinaldi, tel. 0585 41149

MASSA - E.I. 229/11 G.E. Dott.ssa Elisa Pinna - Lotto unico: Via Cervara n 74. Diritto della piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sviluppato al piano terra e seminterrato di un fabbricato condominiale oltre ad autotrimessa al piano seminterrato. Occupato. **Prezzo base: Euro 149.062,50**. Offerta minima: Euro 111.796,87. **Vendita senza incanto 24.02.2017 ore 09.30.** Info Professionista Delegato Avv. Roberta Catapiani tel. 0585.834298 cell. 339.4602702

MASSA - Giudizio di Divisione n. 142/13 - Giudice dott.ssa Elisa Pinna. Lotto 1) - piena proprietà per la quota di 1/1 in Via Borgo Castagnola di Sotto n. 56. Abitazione di tre livelli f.t. composti ognuno da due vani comunicanti, sprovvista di servizio igienico. Libero. **Prezzo base: Euro 52.593,75**, offerta minima ammissibile Euro 39.445,31. **Vendita senza incanto: 27.02.2017 ore 10.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Silvia Andreani, tel. 0585 811915

MASSA - Procedura esecutiva n. 36/13. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto Unico - Piena proprietà in Località Castagnola alla Via Ripa n. 6 di vecchio fabbricato articolato su tre livelli con corte pertinenza di pertinenza di vani 6,5. Occupato. **Prezzo base: Euro 76.243,30**, offerta minima: Euro 57.182,48. **Vendita senza incanto: 27.02.2017 ore 10.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Giorgio Porzano, tel. 0585 811915

MASSA - Procedura Esecutiva n. 56/14. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto Unico - Piena proprietà in loc. Castagnola, Via Castagnola di Sopra n. 42: Abitazione in ristrutturazione attualmente al grezzo di vani 6 di due piani f.t. Libero. **Prezzo base: Euro 69.089,062**. Offerta minima: 51.816,80. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Massimo Pinza, tel. 0187 1820336 - 339.1963123

MASSA - Divisione Endoesecutiva n. 1333/13. G.E. Dott.ssa Sara Farini. Lotto unico: Via Fonda 1, proprietà di civile abitazione al p. con appezzamento di terreno pertinenza ad uso giardino. Abusi e misura penale come da perizia. Occupato. **Prezzo base: Euro 266.849,25**, offerta minima: Euro 200.136,94. **Vendita senza incanto 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato: Avv. Massimo Pinza, tel. 0187.1820336- 339.1963123

MASSA - Esecuzione n. 181/14 RGE. G.E. Dott. Elisa Pinna. Lotto unico: Via Acqua Del Campaccio snc. Piena proprietà su appartamento di vani 4, con corte pertinenza esclusiva facente parte di un fabbricato condominiale su più piani fuori terra, e posti auto scoperti posizionati nel cortile condominiale. Buono stato di manutenzione. Libero. **Prezzo base: Euro 217.560,00**, offerta minima: Euro 163.170,00. **Vendita senza incanto: 27.2.2017 ore 8.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dr. Marco Molendi, tel. 0585/43273

www.asteanunci.it www.astevvisti.it www.rivistaastegiudiziarie.it. Per ogni informazione e per concordare la visita all'immobile gli interessati debbono prendere contatto con il Custode o con il Delegato che si occupa della vendita del singolo bene e che è indicato in calce ad ogni avviso. Sarà costui a fornire tutte le indicazioni circa le modalità in dettaglio della vendita e ad agevolare e accompagnare l'acquirente in ogni fase dell'acquisto. Si segnala che la vendita non comporta alcuna spesa, fatta eccezione che per quelle relative alla valutazione e registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, effettuate dalla procedura ma a carico dell'aggiudicatario oltre alla metà del compenso del Delegato e eventuali imposte per il trasferimento. L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e saranno cancellate a spese e cura della procedura; che se occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, all'atto della aggiudicazione sarà ordinato l'immediato sgombero e l'immobile verrà consegnato libero all'acquirente.

MULAZZO - Esecuzione n. 134/12 RGE. G.E. Dott. Elisa Pinna. Lotto unico: Via Ponte Magra 35. Piena proprietà per la quota di 1/1 di n. 2 appartamenti posti al p. I e I° di un unico fabbricato di vani 5,5 con annessi locali ad uso cantina. Occupato. **Prezzo base: Euro 51.298,48**, offerta minima: Euro 38.473,86. **Vendita senza incanto: 27.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato Dott.ssa Laura Sorrentino, tel. 0585 810484

PODENZANA - Esecuzione n. 123/04. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Piena proprietà di: Lotto 1: loc. Montedivalli, via Genova n.17. **Appartamento** ad uso civile dalla sup. compl. di ca. 205,60 mq, al p.III di un fabbricato condominiale. Libero. **Prezzo base: Euro 58.700,64**, offerta minima: Euro 44.025,48. Lotto 2: via Genova n. 17 **Appartamento** ad uso civile dalla sup. di ca 100,20 mq, collocato al p. III di un fabbricato condominiale. Libero. **Prezzo base: Euro 45.411,54**, offerta minima: Euro 34.058,66. **Vendita senza incanto: 20.2.2017 ore 12.30.** Info presso il Professionista Delegato Dott. Francesco Isopoli, tel. 0585 630013.

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA - Procedura n. 20/12 G.E.: Dott. Elisa Pinna. Lotto 1: Diritto della piena proprietà di un vecchio fabbricato posto nell'antico Borgo di Fieletto del Comune di Villafraanca in Lunigiana, Piazza del Pozzo n. 13. Il fabbricato si sviluppa al p.t.II°,III° e sottotetto, collegati con scala interna e muratura. Occupato. **Prezzo base: Euro 128.017,97**, offerta minima ammissibile: Euro 96.013,48. **Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 9.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Benedetta Chiappale, tel. 0585 787190 - 347.3585360

ZERI - Giudizio di Divisione n. 19/07. G.E. Dott. Alessandro Pellegrini. Lotto A - loc. Coloretta, piena proprietà di civile abitazione comprendente tre appartamenti con annessa area cortiliva di pertinenza. Discreto stato di conservazione. Occupati. **Prezzo base: Euro 86.475,49**, offerta minima: Euro 64.856,61. Lotto B - loc. Coloretta, piena proprietà di immobile destinato a magazzino / deposito. Occupato. Stato di conservazione mediocre. **Prezzo base: Euro 120.787,38**, offerta minima: Euro 90.590,53. **Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 09.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Roberta Catapiani, tel. 0585 834298, cell. 339 4602702

TERRENI E DEPOSITI

CARRARA - Procedura esecutiva n. 146/13. G.E. Dott.ssa Pinna. Lotto Unico - Viale XX Settembre: Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno di mq 5739. Libero. **Prezzo base: Euro 133.875,00**. Offerta minima: Euro 100.407,00. **Vendita senza incanto: 27.02.2017 ore 10.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Silvia Andreani, tel. 0585 811915

MASSA - Procedure riunite n.ri 148/11+220/11+26/12+29/12+65/12. G.E. Dott.ssa E. Pinna. Lotto F - Diritto di piena proprietà di terreno di mq 2.614 e diritti di enfiteusi su appezzamento di terreno di mq 2.572. Vincoli. Libero. **Prezzo base: Euro 76.902,22**, offerta minima: Euro 57.676,66. **Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 09.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Benedetta Chiappale, tel. 347 3585360 - 0585 787190

IMMOBILI IND.LI/COMM.LI

AULLA - Esecuzione n. 112/15. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto unico: via Circonvallazione Dante Alighieri n. 33, loc. Barcara, piena proprietà di immobili ad uso uffici e studi privati di sup. compl. di ca 82,28 mq, con annessa corte e terrazzo esclusivi con sup. compl. di ca 53,80 mq. Irregolarità come da perizia. Occupato. **Prezzo base: Euro 81.900,00**, offerta minima: Euro 61.425,00. **Vendita senza incanto: 20.2.2017 ore 12.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dott. Francesco Isopoli, tel. 0585 630013.

AULLA - Esecuzione n. 60/15. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Piena proprietà di: Lotto uno: Viale della Resistenza, **fondo commerciale** in corso di costruzione, al p. seminterrato di un edificio condominiale. Libero. **Prezzo base: Euro 249.847,50**, offerta minima: Euro 187.385,63. Lotto due: Viale della Resistenza, **fondo commerciale** in corso di costruzione, al p. seminterrato di un edificio condominiale. Libero. **Prezzo base: Euro 345.409,09**, offerta minima: Euro 259.056,82. Entrambi i lotti sono ancora al grezzo, in pessimo stato di manutenzione. Spese condominiali pregresse di Euro 13.740,55 per entrambi i lotti. **Vendita senza incanto: 27.02.2017 ore 08.30.** Info presso il Professionista Delegato Dott. Paolo Del Flandra, tel. 0585 43273.

CARRARA - Esecuzione n. 155/13. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto unico: via Cavoviviani Rosselli 3. Proprietà di fabbricato ad uso albergo con accessori relativi alla particolare destinazione. Classificato a stelle ed articolato su 5 livelli di piano fuori terra e lastrico solare, oltre a 2 livelli sotterrato. Occupato. **Prezzo base: Euro 2.850.000,00**, offerta minima: Euro 2.137.500,00. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato e Custode Giudiziario: Avv. Massimo Pinza, tel. 0187.1820336 - 339.1963123

FILATTIERA - Procedura n. 76/14 - G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto Unico - Piena proprietà in Frazione Dobbiaia via Macerie n. 1. **Complesso multifunzionale** ad uso agriturismo di mq 666,53 e per la coltura e l'allevamento. Area cortilizia pavimentata con piscina e vasca per ozonoterapia. In ottimo stato di manutenzione. **Prezzo base: Euro 705.713,00**, offerta minima ritenuta ammissibile: Euro 529.285,00. **Vendita senza incanto: 27.2.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato Dott. Roberto Serafini, tel. 0584 361559

LICCIANA NARDI - Esecuzione n 47/15. G.E. Dott. Elisa Pinna. Lotto unico: Piena proprietà di via Cadrecca, **Cappanone industriale** dotato di ufficio, mensa, spogliatoio, due bagni e due ampi ambienti destinati a laboratorio; Loc. Fola, via Cadrecca, **Unità immobiliare** posta al p. I composta da n. 3 vani oltre bagno, oltre terreno pertinenza di ca mq. 3.282,00. **Prezzo base: Euro 159.947,00**, offerta minima: Euro 119.960,25. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 9.30.** Info presso il Rag. Roberto Ferrandi, tel. 0585-856657 - 335-8246381

zioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e saranno cancellate a spese e cura della procedura; che se occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, all'atto della aggiudicazione sarà ordinato l'immediato sgombero e l'immobile verrà consegnato libero all'acquirente.

LA VENDITA PRESSO IL TRIBUNALE NON PREVEDE ALCUN COSTO A CARICO DELL'ACQUIRENTE SE NON LE SPESE SOPRRAINDICATE. non è dovuta alcuna provvigione.
PUO' PARTECIPARE ALLA VENDITA QUALSIASI CITTADINO (ECCEETTO IL DEBITORE) SENZA L'AUSILIO DI INTERMEDIARI (agenzia immobiliare, avvocato o altro professionista).

MASSA - Esecuzione n. 113/15. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto unico: Piena proprietà di fabbricato, corredato da un'ampia area pertinenza comune di ca 1.834,00 mq, in via degli Unni snc-all'interno della Zona Industriale Apuana- costituito da due piani fuori terra di cui uno ad uso locali di attività produttiva e l'altro ad uso uffici, per un sup. compl. di ca 1.304,40 mq. Occupato. **Prezzo base: Euro 1.136.200,00**, offerta minima: Euro 852.150,00. **Vendita senza incanto: 24.2.2017 ore 12.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dott.ssa Laura Tolini, tel. 0585 776488, cell. 338 9727738.

MASSA - Procedura esecutiva n. 97/14. GE Dr.ssa Elisa Pinna. Lotto Unico - Piena proprietà per la quota di 1/1 in Via Trento n. 66 frazione Ricortola: **Fabbricato artigianale** di mq 381 con annessa zona uffici, oltre ad area pertinenza di competenza. Parzialmente occupato con contratto di affitto. **Prezzo base: Euro 105.354,84**, offerta minima: Euro 79.016,13. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 09.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dott. Giuseppe Podestà, tel. 0585 856730 - cell. 335 6603750

MASSA - Esecuzione n 88/08. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna. Lotto unico: Loc. Marina di Massa, via Modena n. 17. Locale commerciale uso negozio, posto al piano primo di un fabbricato polifunzionale. In corso di liberazione. **Prezzo base: Euro 121.800,00**, offerta minima: Euro 91.350,00. **Vendita senza incanto: 24.02.2017 ore 10.30.** Info presso il Professionista Delegato e Custode Giudiziario: Dott. Federico Santangelita, tel.0585-813634

MASSA - Esecuzione n. 167/14. Lotto 1: Massa, via dei Limoni n.8. Corpo A: **Fabbricato artigianale** di mq 325. Corpo A1: **tettoio** in aderenza al Capannone, delimitata su tre lati. Corpo B: **Fabbricato** seminterrato ad uso magazzino, con forma trapezoidale di mq 256. Corpo C: **Struttura** prefabbricata modulare autoportante, utilizzata come **abitazione**. Corpo D: **Fabbricato** in muratura destinato al personale. Corpo E: **Cabina elettrica** a servizio dell'intero compendio immobiliare. Corpo A1, B, C, E non accatastati. **Prezzo base: Euro 110.164,92**, offerta minima: Euro 82.623,69. **Vendita senza incanto: 27.2.2017 ore 09.30.** Info presso il Professionista Delegato: Dott. Roberto Serafini, tel. 0584 361559.

MULAZZO - Esecuzione n. 157/09. G.E. Dott.ssa Elisa Pinna Lotto Unico. Fraz. Gropponi snc. Piena proprietà di **Terreni agricoli / serre** per una consistenza complessiva di mq 6832. Trattati di terreni coltivati a vivaio, con sovrastanti serre, fabbricati rurali, prefabbricati ad uso ufficio e da terreni di pertinenza. **Prezzo base: Euro 62.452,65**, offerta minima: 46.839,49. **Vendita senza incanto: 20.02.2017 ore 11.30.** Info presso il Professionista Delegato Avv. Massimo Pinza, tel. 0187.1820336 - 339.1963123

CONCORDATI PREVENTIVI

IMMOBILI IND.LI/COMM.LI

AULLA - CP 4/08. GE: Dott. Sara Farini. Loc. Pallerone, Via G. Rossa. Piena proprietà di: Lotto A: n. 20. **Fabbricato industriale** corredato di corte, costituito da reparti di produzione, zone uffici e servizi, portico/deposito, area esterna. **Prezzo base: Euro 802.250,00**, offerta minima: Euro 641.688,00. Lotto B: n. 7/A. **Fabbricato industriale** costituito da reparto di produzione, zona uffici e servizi, magazzino, portico, sopralco ammezzato, area esterna. **Prezzo base: Euro 275.250,00**, offerta minima: Euro 206.438,00. Lotto C: **Terreno edificabile** di mq 4.324. **Incanto. Prezzo base: Euro 97.500,00**, offerta minima: Euro 73.125

AUTONOMIE LOCALI

Bilanci. Finanziamento con avanzi di amministrazione o debito

Nuovi investimenti, richieste al 20 febbraio per gli spazi finanziari

In gioco 700 milioni, 300 per l'edilizia scolastica

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

■ Un capitolo importante nella legge di bilancio 2017 è legato alla concessione di 700 milioni di spazi finanziari, di cui 300 per l'edilizia scolastica, a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e risorse da debito. La novità, che riguarda gli anni 2017-2019, rientra nel regime dei patti nazionali disciplinati dall'articolo 10, comma 4 della legge 243/2012.

In base al comma 486 della legge di bilancio gli spazi possono essere richiesti dagli enti locali solo qualora gli interventi non possano essere realizzati nel rispetto del proprio saldo di finanza pubblica.

Per l'edilizia scolastica possono essere richiesti spazi finanziari entro termine perentorio del 20 gennaio (ma 20 febbraio per il 2017 in base al comma 494) di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di qualificazione dell'edilizia scolastica.

Entro il termine perentorio del 5 febbraio (5 marzo per il 2017) saranno assegnati gli spazi secondo l'ordine di priorità dettato dal comma 488:

a) lavori per edilizia scolastica già avviati, finanziati con mutuo, per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nel 2016 in base al Dpcm 27 aprile 2016;

b) lavori di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo e per i quali non è stato pubblicato il bando alla

data di entrata in vigore della legge di bilancio;

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

I restanti 400 milioni di euro annui, in base al comma 490, de-

PARAMETRI

Priorità al completamento degli interventi già avviati o con progetto esecutivo validato e completo di cronoprogramma di spesa

vono essere richiesti, sempre entro il 20 gennaio (20 febbraio per il 2017), alla Ragioneria generale per il finanziamento degli investimenti non riferiti all'edilizia scolastica. Per assegnare gli spazi agli enti strutturalmente idonei al finanziamento degli interventi, le richieste andranno corredate di informazioni sul fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e sull'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

Le assegnazioni avverranno entro il successivo 15 febbraio (15 marzo nel 2017), tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finanziati con

avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento da parte di Comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione e di quelli con popolazione inferiore a mille abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati, completi del cronoprogramma della spesa;

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari indicati sopra;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione. Rimane la condizione del progetto esecutivo redatto e validato, completo del cronoprogramma della spesa.

Selle richieste superano gli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa (al 31 dicembre dell'anno precedente) rispetto all'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità), risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale. Inammissibile la richiesta di verifica sugli atti

Decentrati, niente consulenze dai tribunali del lavoro

Arturo Bianco

■ Le amministrazioni pubbliche che non possono attendersi dai giudici del lavoro l'interpretazione delle disposizioni o suggerimenti operativi; quali datori di lavoro, possono ricorrere alla magistratura solo per chiedere, in materia di contrattazione decentrata, una pronuncia concreta su propri atti specifici. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza 4443/2016 del Tribunale del Lavoro di Lecce.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui un Comune aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare la legittimità delle progressioni orizzontali effettuate nell'ente. Legittimità che era stata messa in precedenza in discussione dalle risultanze di una relazione ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato perché le progressioni erano state effettuate, come peraltro è avvenuto nel primo decennio del 2000 in moltissime amministrazioni, in modo da interessare un numero molto ampio di dipendenti. Tanto è vero che il Dlgs

150/2009 ha introdotto il vincolo che impone di beneficiare con le progressioni una «quota limitata» di personale.

La pronuncia è assai importante, perché delimita il perimetro delle iniziative che le amministrazioni locali possono assumere in caso di contestazioni mosse dalla Ragioneria

LO STOP

Non è possibile chiedere ai giudici di accertare la legittimità delle progressioni effettuate dall'ente

Generale. Perimetro che a questo punto risulta molto stretto, se si considera che generalmente le organizzazioni sindacali non sono disponibili a modificare la norma del contratto decentrato, che eventuali iniziative unilaterali di annullamento del decentrato con atto amministrativo adottate dagli enti sono state ritenute illegittime dalla sentenza del Tribuna-

le di Siena 717/2013 e che lo spazio per iniziative unilaterali dell'ente in caso di mancato esito positivo della contrattazione sembra essere limitato dall'articolo 40, comma 3-ter del Dlgs 165/2001 alla sola ipotesi in cui non si raggiunga un'intesa per un nuovo contratto decentrato, oltre a richiedere una precisa motivazione: «Assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica». È da tener presente però che sulla base dell'intesa stipulata tra Governo e sindacati lo scorso 30 novembre questa disposizione dovrebbe essere significativamente depotenziata. Alle amministrazioni, sulla scorta dei principi fissati in questa sentenza, non rimane quindi che assumere scelte formali su cui possono chiedere in modo preciso e non generico una specifica pronuncia dei giudici del lavoro.

La sentenza presenta numerosi tratti innovativi, in particolare rispetto all'ordinanza 797/2013 con cui il giudice di Reggio Calabria, sempre a seguito di relazione ispettiva, ave-

va accolto la richiesta di sospensione degli effetti delle progressioni orizzontali disposta dal Comune. Anche se in questo caso il Comune aveva chiesto in modo esplicito la sospensione in via cautelare degli effetti delle progressioni orizzontali e, nel merito, l'annullamento delle clausole contenute nei contratti decentrati in quanto in contrasto con le previsioni del contratto nazionale.

La pronuncia del giudice del lavoro di Lecce evidenzia in primo luogo che i soggetti controinteressati, da coinvolgere quindi nel procedimento, non sono tanto le organizzazioni sindacali quanto i dipendenti beneficiari delle progressioni. Censura inoltre la richiesta del Comune perché non ha «indicato», come invece suo onere, il provvedimento giudiziale richiesto (*petitum* immediato). Il Comune avrebbe dovuto chiedere al giudice del lavoro «di accertare la legittimità degli accordi sindacali o, al contrario, la nullità o illegittimità degli stessi». Con molta nettezza viene infine ricordato che viene sostanzialmente chiesto al giudice del lavoro di svolgere una funzione consultiva o, per meglio dire, «indicare, con accertamento giudiziale, la corretta condotta da tenere». Il che non rientra in alcun modo, neppure indirettamente, nella sfera delle sue attribuzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. I vincoli al mantenimento delle quote

Addio obbligato alle società dalla gestione inefficace

Alberto Barbiero

■ Gli enti locali hanno l'obbligo di liquidare le società partecipate che non perseguono in modo adeguato le loro finalità istituzionali, in particolare quando rilevano che questo modello prescelto per la gestione di un servizio non è efficace.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5193/2016 fornisce importanti chiarimenti sull'analisi che le amministrazioni devono condurre sulla coerenza delle partecipazioni con le attività di interesse generale o strumentali connesse alle funzioni istituzionali. La verifica va condotta a spettro ampio e deve focalizzarsi sulla sostenibilità operativa ed economica del modulo societario.

Quando ad esempio sia rilevato che le condizioni economiche previste dai patti parasociali e dallo statuto sono antie-

conomiche e di fatto spessano il Comune da ogni beneficio economico, è evidente per l'amministrazione che il modello societario per il servizio pubblico (nel caso specifico quello di gestione di un'area de-

PARAMETRI

Liquidazione inevitabile se l'attività non è legata alle finalità istituzionali oppure può essere svolta con modalità più economiche

maniale) non è efficace, né economico, laddove dovrebbe essere improntato all'economicità, efficacia ed efficienza, oltre che corrispondere a una finalità propria dell'ente.

Il Consiglio di Stato evidenzia che la scelta della soluzione

più idonea tra una società interamente partecipata o una società mista o altro modulo organizzativo è propria dell'ente e può essere effettuata secondo una logica discrezionale. Rispetto al quadro delle opzioni per la gestione di un servizio pubblico, la sentenza fa rilevare come la circostanza che la gestione sia assunta da una partecipata pubblica prevalente induce a ravvisare una connotazione in termini di servizio pubblico, in quanto la regola generale desumibile dall'articolo 4 del Dlgs 175/2016 sancisce ora che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per le proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoran-

za, in tali società.

Tuttavia i giudici chiariscono che la preferenza per l'uno o l'altro modello deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano, anche tenendo conto del processo valutativo che deve essere svolto in base all'articolo 34 (commi 20 e 21) del Dl 179/2012 per produrre la relazione esplicativa della sostenibilità dell'affidamento del servizio pubblico.

Pertanto, quando manca il requisito dell'economicità della gestione (e questo può essere desunto dal fatto che il Comune, pur socio di maggioranza, non trae più alcuna partecipazione agli utili) e diventa evidente che un modello alternativo è più conveniente (come una semplice concessione, nella quale l'ente percepirebbe un canone), emerge una diseconomia che, a parità di servizio erogato, si genera in capo all'amministrazione.

In tali situazioni, quindi, si deve dar corso alla liquidazione della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Il conto troppo salato dei rinvii

di Veronica Nicotra

Per i Comuni la legge di bilancio si presenta buona ma incompleta, e richiede integrazioni e correzioni. Incompletezza anche figlia di una tecnica del rinvio applicata anche quando le questioni sono mature. Ci sentiamo dire nelle trattative: ambedue i rami del Parlamento devono poter intervenire e quindi bisogna attendere. Abbiamo già pagato prezzi per impegni non rispettati: fantomatiche semplificazioni della vita dei Comuni, scritte in proposte accantonate.

Ci si ferma spesso un attimo prima di avere un risultato soddisfacente per tutti, lasciando sul tappeto problemi che non tardano a ripresentarsi. Le cause: non solo una politica disattenta ai «dettagli», ma anche la persistente prevalenza di una burocrazia che non svolge fino in fondo il mestiere di sensore delle esigenze amministrative e tecniche. Poi capita l'imprevisto, ed è sempre qualcun altro a dover pagare il conto.

Rinviare ciò che è giusto è un errore. Spesso il costo ricade sui Comuni che come lo Stato devono poter fare i bilanci con rapidità e precisione, come spesso avviene. Peccato che se si debbano attendere le indicazioni dello Stato, incomplete e da correggere. Peccato che i Comuni sono notanti con problemi diversi, con obblighi che chiedono tempo e consigli comunali che esercitano legittimamente esame e controllo. Non ci scoraggiamo; operiamo affinché le correzioni arrivino. Cosa c'è e cosa manca nella legge di bilancio 2017?

C'è la conferma dell'inversione di rotta avviata nel 2015 con importanti strumenti di espansione degli investimenti e l'assenza di tagli. Ci sono nuove risorse importanti - circa 3 miliardi - che però non sono ripartite. Da queste ci attendiamo chiusura di conti aperti da tempo. Manca la certezza dell'eliminazione del taglio sulle Città metropolitane, ma siamo fiduciosi che sia coperto dal fondo di 965 milioni.

Chiedevamo altro e continuiamo a farlo: il ristoro delle spese degli uffici giudiziari (650 mln di debiti pregressi), la compensazione del mancato gettito 2015 dei terreni agricoli montani, la compensazione Imu/Tasi di 390 mln e le assegnazioni per la sentenza Ici/Imu. Attendiamo soluzioni, o almeno il loro avvio. Purtroppo gli schemi di bilancio non si fanno sulla base di ipotesi e auspici. O ci sarà un breve decreto legge, oppure bisognerà aspettare il 1° gennaio e avviare una trattativa con il Governo per un Dpcm che richiederà tempo almeno per i passaggi formali.

Ci sono poi 700 milioni di spazi finanziari riservati prioritariamente ai Comuni con avanzi, a quelli fusi e a quelli fino a mille abitanti. C'è il finanziamento integrale dei progetti del bando periferie per più di 2 miliardi, a fronte dei 500 milioni inizialmente previsti. Ci sono 280 milioni per i profughi e risorse ingenti per il piano Casa Italia che riguarda settori propri dei Comuni. C'è la conferma a regime della regola di saldo di competenza, fondamentale per gli investimenti, e una correzione positiva del sistema sanzionatorio, un rilevante miglioramento del regime per gli enti in predestato, che richiede un'integrazione sulla possibilità di rateizzare alcuni debiti errati. C'è il definitivo chiarimento sull'obbligo del pagamento dei canoni di concessione delle aree gas in proroga. C'è il mantenimento dell'anticipazione di tesoreria a 5/12, e la proroga delle graduatorie che va però precisata.

Mancano tuttavia elementi urgenti per i bilanci: correggere le regole sulla perequazione e integrarle con risorse ulteriori, come negli anni scorsi; l'innalzamento del turn over al 75% per tutti i Comuni e una soluzione più graduale sul salario accessorio; risposte sulla ristrutturazione del debito. Servono poi la sospensione (promessa) del termine per la gestione associata obbligatoria per i Comuni piccoli. Tutto questo è necessario urgente, mentre incombe la scadenza di approvazione dei bilanci al 28 febbraio, inutilmente legittimata: termine da spostare al 31 marzo, come già condiviso con il Governo.

Segretario generale Anici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Con le intese locali fino a 2,8 miliardi ancora da spendere

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24

www.quotidianientilocali.ilssole24ore.com

Compensazioni. I meccanismi per assicurare lo scambio di spazi finanziari

Assunzioni chiuse nelle regioni che non firmano i patti locali

■ Un nuovo capitolo del pareggio di bilancio varato nel 2017 è quello relativo al mercato degli spazi finanziari regionali, la cui disciplina attuativa è tuttavia regolata da apposito Dpcm emanato in attuazione dell'articolo 10 comma 5 della legge 243/2012, sul quale è stata acquisita il 1 dicembre l'intesa della Conferenza unificata (si veda anche Il Sole 24 Ore del 24 novembre).

Il meccanismo degli spazi regionali, da attivare solo nel caso in cui l'ente non disponga di propri margini di spesa, si basa su intese finalizzate alla realizzazione di investimenti da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed con il ricorso all'indebitamento.

Le operazioni eventualmente non soddisfatte tramite le intese regionali potranno poi contare sul patto di solidarietà nazionale che interviene successivamente.

Al fine di rendere operativo ed efficace il meccanismo, sono previste sanzioni a carico delle regioni che non sanciscono l'intesa.

L'articolo 1, comma 506 della legge di bilancio prevede infatti l'applicazione, a carico delle regioni inadempienti, del limite agli impegni e il blocco delle assunzioni, tratti dal sistema sanzionatorio sui

vincoli di finanza pubblica.

Occorre però che il sistema sia in grado di utilizzare questi margini di spesa.

Come viene chiarito dal successivo comma 507 viene

LE SANZIONI

Oltre al blocco del nuovo personale alle amministrazioni inadempienti si applica anche il taglio alla spesa corrente



Patti regionali

● Le intese regionali servono a scambiare spazi finanziari fra i Comuni che hanno un surplus di risorse e quelli più in difficoltà a rispettare i vincoli di finanza pubblica. Già avviate negli ultimi anni del Patto di stabilità, queste intese diventano cruciali nel nuovo quadro di vincoli dettato dalle regole sul pareggio di bilancio. Per assicurare il funzionamento in tutti i territori, le nuove norme prevedono sanzioni per le regioni che non rispettano i termini e un ruolo suppletivo dello Stato

quindi stabilito che qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 243/2012 non siano totalmente utilizzati, all'ente territoriale è impedito l'utilizzo degli stessi spazi nell'esercizio finanziario successivo.

Nel caso in cui l'ente territoriale non trasmetta le informazioni richieste relativamente agli spazi finanziari ottenuti nell'ambito delle intese e dei patti di solidarietà nazionale, scatta poi la sospensione (sino al momento dell'adempimento) delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 508).

Oltre agli scambi fra enti locali della stessa regione è infine possibile contare anche su "aggiunte" regionali.

Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, infatti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

A. Gu
P. Ruff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassa depositi e prestiti spa

FINANZIAMENTI PUBBLICI

CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 16/12/2016 alle ore 11:59 del giorno 13/01/2017

COMUNI E PROVINCE

Prestito Ordinario						Prestito Flessibile														
Inizio ammortamento						Inizio ammortamento														
01/01/17			01/07/17			01/01/18			01/01/18			01/01/20			01/01/21			01/01/22		
Amm.to (anni)	Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Tasso fisso (%)	Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Tasso fisso (%)	Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Amm.to (anni)	Spread unico (%)													
15	1,400	2,280	1,400	2,330	1,400	2,370	10	1,250	1,250	1,250	1,250	1,400								
20	1,550	2,560	1,550	2,660	1,550	2,660	15	1,400	1,400	1,400	1,400	1,550								
25	1,860	2,980	1,870	3,010	1,890	3,040	20	1,550	1,550	1,550	1,550	1,960								
29	1,950	3,160	1,960	3,180	N/D	N/D	24	1,920	1,950	1,990	2,000	2,000								

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante						Prestito a Erogazione Multipla														
Spread unico per Tasso variabile e fisso						Scadenza Periodo di utilizzo														
Prima data di pagamento 31/12/16			Prima data di pagamento 30/06/17			2017			2018			2019			2021			2023		
Numero rate	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Numero max rate	Spread unico (%) per Tasso variabile e fisso														
20	30/06/26	N/D	31/12/26	1,220	20	1,250	1,250	1,250	1,400	1,400										
30	30/06/31	N/D	31/12/31	1,400	30	1,400	1,400	1,400	1,550	1,550										
40	30/06/36	N/D	31/12/36	1,550	40	1,550	1,550	1,550	2,000	2,000										
50	30/06/41	N/D	31/12/41	1,800	50	1,940	2,000	2,000	2,000	2,000										
59	31/12/45	N/D	30/06/46	1,910	59	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000										

AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA' E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica						Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito (quadro cauzionale senza fidelizzazione dell'ente territoriale di riferimento)											
Prima data di pagamento 30/06/17						Tasso variabile						Tasso fisso					
Numero rate	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	Scadenza contratto	Spread Tasso fisso (%)	Numero rate	Inizio ammortamento					Inizio ammortamento						
						01/01/17 01/07/17 01/01/18 01/01/19					01/01/17 01/07/17 01/01/18 01/01/19						
						Amm.to (anni)					Amm.to (anni)						
10	31/12/21	0,690	31/12/21	0,700	5	0,750	0,750	0,750	N/D	0,750	0,750	0,750	N/D				
20	31/12/26	1,250	31/12/26	1,250	12	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250				
30	31/12/31	1,400	31/12/31	1,400	15	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400				
40	31/12/36	1,550	31/12/36	1,550	20	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550				
50	31/12/41	1,830	31/12/41	1,860													
60	31/12/46	2,000	31/12/46	2,000													

Capitali sociali € 4.051.143.264,00 i.v.
• Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767
• C.F. e Iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584
• Partita IVA 07756511007

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ITALIA CHE INVESTE NELL'ITALIA

www.cdp.it

Segretario generale Anici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È IN DISTRIBUZIONE ITALIAPIU

LA RIVISTA DEI COMUNI E DEL TERRITORIO

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CON GRUPPO **24 ORE**

PH. G. Meneghello

LIVIGNO (SO)

È un progetto **PUBLICSCOOP**



DISTRIBUITA
IN TUTTA ITALIA
IN DIRECT MAILING
E IN EDICOLA CON
“IL SOLE 24 ORE”



PROMOZIONATA
SU RADIO 24
E NELL'HOME PAGE
DE “IL SOLE 24 ORE”



INTERAMENTE
ON LINE IN ITALIANO
E IN INGLESE NEL SITO
WWW.ITALIAPIU.NET



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SCRIVI
A INFO@ITALIAPIU.NET
O CHIAMA IL NUMERO

Numero Verde
800-979717



DA OLTRE VENT'ANNI
ITALIAPIU “LA RIVISTA DEI
COMUNI E DEL TERRITORIO”
FOTOGRAFA E VALORIZZA
PUNTUALMENTE LE PIÙ
AUTOREVOLI REALTÀ
TERRITORIALI DEL NOSTRO
PAESE EVIDENZIANDONE
LE ECCELLENZE IN AMBITO
COMMERCIALE, ARTIGIANALE
E IMPRENDITORIALE.

PRIMO PIANO

- VERONAFIERE SPA (VR)
- LOVOL ARBOS GROUP SPA (MO)
- UNILog GROUP SPA (BO)
- COPURA SOC. COOP (RA)
- NOVATEX ITALIA SPA (LC)
- POLOMARCONI TELS SPA (BG)

CASE HISTORY

- EDYNEA SRL (VI)
- MARELLI MOTORI SPA (VI)
- MAGANETTI SPEDIZIONI SPA (SO)

ABBIAMO PARLATO DI...

www.italiapiu.net

IMPRESA E TERRITORIO

- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)

VACANZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

- PROMOTORISMO FVG (UD)

DEDICATO A

- VILLA EDEN LEADING HEALTH SPA (BZ)
- GROTTA GIGANTE (TS)

FOCUS AGROALIMENTARE

- CONAD SOCIETÀ COOPERATIVA (BO)
- SSICA (PR)
- EMILIANA CONSERVE SPA (PR)
- NUOVA CASTELLI SPA (RE)
- ORTOROMI SOC. COOP. AGR. (PD)
- AZIENDA AGRICOLA ZYME (VR)
- MOLINO GRASSI (PR)
- IGOR SRL (NO)
- GARDEN FRUTTA SRL (VR)

LOMBARDIA

- PROVINCIA DI SONDRIO (SO)
- CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO (SO)
- COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA (SO)
- COMUNE DI CHIAVENNA (SO)
- PASTIFICIO DI CHIAVENNA (SO)
- DISPOTECH SRL (SO)
- COMUNE DI MORBEGNO (SO)
- SOCIETÀ ELETTRICA

- IN MORBEGNO (SO)
- GIVREM SNC (SO)
- LA FIORIDA AZIENDA AGRITURISTICA (SO)
- BRESAOLE DEL ZOPPO (SO)
- DEMETRA SRL (SO)
- CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA (SO)
- COMUNE DI SONDRIO (SO)
- LA BRACE HOTEL RISTORANTE COFFEE BAR-WINE BAR (SO)
- COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO (SO)
- COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO)
- COMUNE DI CHIURO (SO)
- LATTERIA DI CHIURO (SO)
- CASA VINICOLA PIETRO NERA SRL (SO)
- CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA (SO)
- MOLINO TUDORI (SO)
- COMUNE DI TIRANO (SO)
- CASA VINICOLA TRIACCA (SO)
- TC VVV SPA (SO)
- COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA (SO)
- COMUNE DI BORMIO (SO)
- BORMIO TERME SPA (SO)
- ASSOCIAZIONE IMPIANTI A FUNE ALTA VALTELLINA (SO)
- MIRAMONTI PARK HOTEL (SO)
- PASSO DELLO STELVIO (SO)
- COMUNE DI VALDIDENDRO (SO)
- TECNOLAZZERI (SO)

- LI ARNOGA HOTEL & RESTAURANT (SO)
- AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO (SO)
- HOTEL SPORTING (SO)
- PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO (SO)

SPECIALE PORTO DI TRIESTE

- AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE (TS)
- COMUNE DI TRIESTE (TS)
- TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA (TS)
- OCEAN SRL (TS)
- CARTUBI SRL (TS)
- TRS-TRIESTE REFITTING SYSTEM (TS)
- OFFICINE BELLETTI (TS)
- CANTIERI NAVALI SAN ROCCO (TS)
- MONTE CARLO YACHTS (GO)

SPECIALE PROVINCIA DI FERRARA

- PROVINCIA DI FERRARA (FE)
- CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA (FE)
- ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA DEL PÒ (FE)
- FERRARA FIERE CONGRESSI SRL (FE)
- PALLACANESTRO FERRARA 2011 S.S.D. A R.L. (FE)
- VETRORESINA SPA (FE)

- S.I.PRO AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO SPA (FE)
- DELTA 2000 SOC. CONS. A.R.L. (FE)
- COMUNE DI RO (FE)
- TRATTORIA LA SUPA (FE)
- COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)
- COMUNE DI CENTO (FE)

ALTO ADIGE

- IDM ALTO ADIGE (BZ)
- GUSTAV THÖNI (BZ)
- COMUNE DI BOLZANO (BZ)
- HOTEL WEINEGG (BZ)
- FUNIVIE GHIACCIAI VAL SENALES SPA (BZ)
- TONZHAUS HOTEL & RESTAURANT (BZ)
- MERANARENA (BZ)
- CONSORZIO TURISTICO KRONPALTZ PLAN DE CORONES (BZ)
- HOTEL MAJESTIC FAMIGLIA FEICHTER (BZ)
- ALPE DI SIUSI MARKETING (BZ)
- RACINES TURISMO SOCIETÀ COOPERATIVA (BZ)
- AREA SCIISTICA RACINES-GIOVO (BZ)
- ALPHOTEL TYROL (BZ)
- CONSORZIO OSSERVATORIO GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO (BZ)

FRIULI VENEZIA GIULIA

- CITTÀ DI LIGNANO SABBIA D'ORO (UD)
- CONSORZIO LIGNANO VACANZE (UD)
- GRUPPO SIL SPA (UD)
- ISOLA AUGUSTA (UD)
- LIGNANO SABBIA D'ORO GESTIONI SPA (UD)
- FARMACIA DEI SANI RISTORANTE ENOTECA (UD)
- RISTORANTE AL Fiume STELLA (UD)
- GE.TUR. VILLAGGIO TURISTICO SPORTIVO (UD)
- CAMPING SABBIA D'ORO (UD)

SICILIA

- CANTINE COLOSI SRL (ME)
- CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA RIBERA DI SICILIA DOP (AG)
- COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
- TORRECORTA SRL (EN)
- PALMERI PNEUMATICI (CT)
- JUSTONE SRL (CT)
- C.V.A. CANICATTI SOC. COOP. (AG)
- AZIENDA AGRICOLA MALETTA SRL (CT)
- AGRINOVABIO 2000 SOC. COOP. (CT)

CALABRIA

- COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO (CS)
- ARSAC CALABRIA (CS)

MARCHE

- PRO LOCO CASTELDURANTE (PU)
- FRANTOIO LIVIERI LAMBERTO (AN)
- MIV CIOCCOLATERIE (AN)
- AZIENDA AGRICOLA VALLEROSA BONCI (AN)
- COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
- RRM SAS (AN)
- MOLLIFICIO SOMI SRL (AN)
- SOCIETÀ AGRICOLA SABBIONARE SS (AN)
- MONTECAROTTO LAME SOC. COOP. (AN)
- GOMMUS SOC. COOP. PA (AN)

VALLE D'AOSTA

- COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN (AO)
- HOTEL GRESSONEY (AO)
- CONSORZIO TURISTICO L'ESPACE DE PILA (AO)
- CAVES COOPERATIVES DE DONNAS (AO)
- LA MAIZON DE SARA (AO)
- NICOLETTA SRL (AO)
- COMITATO INCREMENTO FIERA ST. ORSO DI DONNAS (AO)
- MAISON DU BOIS (AO)
- AZIENDA AGRICOLA PIANTA GROSSA (AO)
- GUIDA TURISTICA DELLA VALLE D'AOSTA (AO)

MEMORY

- LENZUOLISSIMI (MI)
- AZIENDA AGRICOLA PERNIGO SRL (VR)

PRESENZE SPECIALI

- CESARE FIORUCCI SPA (RM)
- NORDA SPA (LC)
- ROYAL GREENLAND (MB)
- RELAIS & CHATEAUX VILLA FRANCESCO (VE)
- CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO (SO)
- LA FIORIDA AZIENDA AGRITURISTICA (SO)
- CONSORZIO PER LA TUTELA DEI FORMAGGI VALTELLINA CASERA E BITTO (SO)
- PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO (SO-BZ)
- ALPI SRL (SO)
- FONDAZIONE FERRARA ARTE (FE)
- IDM ALTO ADIGE (BZ)
- HOTEL WEINEGG (BZ)
- FORST (BZ)
- MUSEUM LADIN (BZ)
- RACINES TURISMO (BZ)
- CANDITFRUCHT SPA (ME)
- FRANTOIO SALLEMI (RG)
- CANEVEL SPUMANTE SPA (TV)
- CASTELBRANDO (TV)
- ANTONIO MARTORANA (BS)
- UNIPOLSAI (MO)
- MASERATI (MO)